



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE



ASSOCIAZIONE PER GLI  
STUDI E LE RICERCHE  
PARLAMENTARI

Seminario di studi e ricerche parlamentari

«Silvano Tosi»

Ricerca 2017

«Legislazione elettorale:  
5 modelli a confronto»

a cura di

Paolo Caretti, Massimo Morisi e Giovanni Tarli Barbieri

*giugno 2017*

**IV**

**Il Regno Unito**

di

Gemma Alberico

Rossella Carta

Matteo Giannelli

Adele Portera

SOMMARIO: **1. Introduzione. Il quadro costituzionale di riferimento.** – 1.1. Le fonti in materia elettorale.–1.1.1. I *Reform Acts* del XIX secolo. –1.1.2. Le riforme recenti. –1.2. La ripartizione delle competenze legislative e amministrative: i rapporti tra il Parlamento di *Westminster* e i parlamenti devoluti. – 1.3. La giurisprudenza.–1.3.1. *Leading cases.*- **2. Il rapporto tra il sistema elettorale e la forma di governo.** – 2.1. Origini ed evoluzione del «Modello Westminster». – 2.2 *Lo Hung Parliament* del 2010 e le riforme istituzionali. – 2.2.1 Il *Fixed Term Act* del 2011: la razionalizzazione della forma di governo inglese. – 2.2.2 Il referendum sul voto alternativo. – 2.3. Le elezioni del 2015. Il ritorno al «Modello Westminster»?.- **3. Il sistema elettorale della *House of Commons*.** 3.1. Il *First-past-the-post* 3.2. L'elettorato passivo. -3.3. L'elettorato attivo: il sistema di registrazione degli elettori. -3.4. Le modalità di espressione del voto. - 3.5. La suddivisione del territorio nazionale: i collegi elettorali e le *Boundary Commissions*. - 3.5.1. Il procedimento di definizione dei collegi *ante* 2011. - 3.5.2.Le modifiche previste dal *Parliamentary Voting System and Constituencies Act 2011*. - 3.6. La rappresentanza di genere: dal *Parliament (Qualification of Women) Act 1918* al *Sex Discrimination Act 2002*. – **4. Gli effetti del sistema elettorale.** -4.1. Le aspettative generate dai sistemi elettorali maggioritario a turno unico. – 4.2. Le ragioni del tradizionale bipartitismo inglese. – 4.3. Elezioni, partiti e sistema politico dal 1974 al 2015. – 4.3.1. La crisi del *two party system* (1974-1992) – 4.3.2. Il ritorno dell'alternanza (1992-2010). – 4.3.3. Le conseguenze delle elezioni del 2010 e del 2015: *Hung Parliament* e questione territoriale – 4.4. Considerazioni conclusive.

## 1. INTRODUZIONE. IL QUADRO COSTITUZIONALE DI RIFERIMENTO

di *Adele Portera*

Il sistema elettorale del Regno Unito può essere descritto in maniera tendenzialmente completa solo attraverso una breve introduzione in ordine al contesto di riferimento e alle peculiarità del sistema costituzionale del Paese in analisi.

Nello specifico, il sistema costituzionale del Regno Unito si caratterizza per l'assenza di una Costituzione scritta<sup>1</sup>, per l'appartenenza al modello di *common law* e per la presenza di quattro diverse entità territoriali dotate di differenti *legal system*<sup>2</sup>. Il complesso delle fonti del diritto che ne deriva è variegato e vede affiancarsi l'*Act of Parliament*<sup>3</sup>, il *common law*, il cd. ordine spontaneo del diritto, la dottrina (*books of authority*) e le leggi dei parlamenti devoluti. In tale contesto, l'assenza di una Costituzione scritta comporta diverse conseguenze: non si rinviene un procedimento di revisione costituzionale distinto da quello ordinario<sup>4</sup> e le regole relative ai rapporti tra gli organi

---

<sup>1</sup> Anche se, negli ultimi anni, si è molto discusso in merito alla necessità di introdurre una Costituzione scritta al fine di fornire organicità alle riforme poste in essere già dal 1997.

<sup>2</sup> Si tratta dell'Inghilterra, della Scozia, dell'Irlanda del Nord e del Galles.

<sup>3</sup> Espressione della volontà della maggioranza politica, l'*Act of Parliament* ha, invero, un carattere contingente, anche se è stata sancita la prevalenza, in caso di antinomia tra fonti, a partire dal XIX secolo.

<sup>4</sup> L'antinomia tra fonti viene, pertanto, risolta attraverso il criterio cronologico, nonostante alcune pronunce giurisdizionali abbiano evidenziato che le leggi che presentano un contenuto "costituzionale" non possono essere oggetto di abrogazione implicita. Si affermano, di conseguenza, due principi: il *rule of law*, secondo il quale le disposizioni normative e le attività esecutive devono conformarsi ai principi fondamentali dell'ordinamento; la *Sovereignty of Parliament*, per la quale la legge emanata dal Parlamento di Westminster prevale sulle altre fonti e non incontra, in generale, limiti contenutistici.

costituzionali sono, in gran parte, regolate da convenzioni (*constitutional conventions*), non formalizzate e non giustiziabili<sup>5</sup>.

L'assetto delineato è stato, in parte, modificato a seguito dell'adesione alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e dell'ingresso del Regno Unito nella CEE nel 1973, che hanno comportato conseguenze di rilievo quali l'introduzione di nuove fonti, ossia la CEDU e quelle proprie dell'ordinamento sovranazionale, e il recepimento di nuovi criteri ermeneutici da parte delle Corti, in conseguenza dell'attenta e penetrante giurisprudenza della Corte di Strasburgo e della Corte di Giustizia dell'U.E.

Ci si trova dinanzi, pertanto, a un contesto e a un sistema di fonti in costante evoluzione, con considerevoli riflessi anche nella definizione del sistema elettorale, basato, in origine, su quella *minimal conception of liberal democracy*<sup>6</sup> che ha dato, nel tempo, vita a un sistema maggioritario con collegi uninominali per l'elezione del Parlamento di *Westminster*. Quest'ultimo è un organo complesso, composto dal Sovrano, *Queen/King in Parliament*, e da due camere, la *House of Commons* e la *House of Lords*.

La dottrina britannica definisce l'impianto generale attraverso il ricorso al cd. *Westminster Model*<sup>7</sup>, quale teorizzazione di una forma di governo parlamentare basata su tre assunti principali: la sovranità illimitata del Parlamento; la Costituzione non scritta; lo Stato unitario.

All'interno di questo ampio quadro, la trattazione presenta una struttura composta da quattro parti, ciascuna delle quali prende in esame uno dei molteplici ed interessanti aspetti del sistema elettorale del Regno Unito.

La prima parte del lavoro si sofferma sulle fonti primarie e secondarie e sul ruolo svolto dall'attività delle Corti competenti in materia.

La seconda parte conduce un'analisi della connessione tra il sistema elettorale e la forma di governo, ponendo particolare attenzione alle conseguenze derivanti dall'applicazione del *Fixed-term Parliaments Act* del 2011.

La terza parte si propone di delineare il sistema elettorale, attraverso la descrizione della struttura del voto, della definizione e dimensione dei collegi e della promozione della rappresentanza di genere.

La quarta e ultima parte del lavoro analizza gli effetti prodotti dal sistema elettorale, ponendo l'attenzione sul rapporto tra elezioni, partiti e sistema politico con particolare riferimento a quanto accaduto dal 1974 ad oggi.

---

<sup>5</sup> La loro mancata osservanza comporta conseguenze di carattere esclusivamente politico, pur trattandosi di fonti considerate vincolanti. In particolare, con riguardo ai rapporti tra Parlamento e governo, sono le convenzioni a stabilire che quest'ultimo debba avere la fiducia del Parlamento. Manca, però, un sistema di effettivi *checks and balances* sul potere della parte cui è assegnato il potere esecutivo e "*the Cabinet*" si trova ad occupare una posizione centrale e di rilievo all'interno di un modello di tipo parlamentare.

<sup>6</sup> Si tratta di una concezione caratterizzata da una contrapposizione tra *political representation* e *elite responsiveness*, tipica di un sistema elettorale elitario e basato sul censo (cfr., sul punto, M. EVANS, *Constitution-Making and the Labour Party*, Palgrave Macmillan, 2012, pp. 16 ss.).

<sup>7</sup> Questa espressione è stata elaborata in uno studio del 1885 da A. V. DICEY (cfr. A. V. DICEY, *Introduction to the study of the law and the Constitution*, London and New York, Macmillan and co., 1889).

### 1.1 *Le fonti in materia elettorale*

Le riforme del sistema elettorale del Regno Unito hanno, negli anni, dato vita a diverse interpretazioni e applicazioni del modello *Westminster*, nell'ambito di un sistema maggioritario nel quale centrale è l'importanza della sovranità del Parlamento nazionale. La *ratio* sottesa ai diversi interventi è stata quella di innovare un impianto inizialmente elitario, tutelando, tuttavia, gli equilibri e le peculiarità del Paese. Gli obiettivi perseguiti possono essere identificati nella definizione di un sistema caratterizzato da stabilità e trasparenza, nella specificazione dei poteri del governo e nella importanza di un'equilibrata rappresentanza delle singole circoscrizioni.

Gli interventi normativi in materia possono, così, essere ricondotti in due macroaree: i *Reform Acts* del XIX secolo e le riforme intraprese a partire dagli anni Novanta del XX secolo. Elemento comune a entrambi i gruppi di provvedimenti è la necessità di coniugare le esigenze di governabilità con la semplicità degli strumenti adoperati<sup>8</sup>.

#### 1.1.1.I *Reform Acts del XIX secolo*

I *Reform Acts* del XIX secolo hanno avuto il principale obiettivo di estendere gradualmente il diritto di voto, riformando l'originario sistema rappresentativo basato sul censo. Si è trattato un processo graduale e costante le cui tappe fondanti possono essere rinvenute nel *The Great Reform Act* del 1832, nelle riforme degli anni 1867-1885 e nel *Representation of the People Act* (RPA) del 1918. I risultati raggiunti sono considerevoli e riguardano sia il riconoscimento del suffragio universale<sup>9</sup>, sia l'attribuzione di un maggiore rilievo alla Camera dei Comuni<sup>10</sup>.

In particolare, *The Great Reform Act* del 1832 costituisce il primo intervento significativo nella redistribuzione dei seggi parlamentari tra le varie unità amministrative e prevede l'eliminazione di parte dei *rotten boroughs*<sup>11</sup>. Si tratta di un veicolo che consente di esplorare il significato di democrazia nella storia costituzionale del Regno Unito, in quanto si pone l'obiettivo di identificare interessi comuni, superando le singole preoccupazioni locali. Nonostante ad un primo impatto *The Great Reform Act* abbia comportato l'avvio di una crisi costituzionale<sup>12</sup>, l'innovativa disciplina ha posto le basi per la formazione del sistema attualmente vigente. L'intervento normativo in analisi presenta, quali *focus* principali, la distribuzione geografica dei

---

<sup>8</sup> cfr., sul punto, F. ROSA, *Il Controllo Parlamentare sul Governo nel regno Unito. Un contributo allo studio del parlamentarismo britannico*, Giuffrè Ed., 2012, pp. 3 ss.

<sup>9</sup> Introdotto definitivamente con il *Representation of the People (Equal Franchise) Act* del 1928.

<sup>10</sup> Si afferma il cd. *single party cabinet system*, che consente alla Camera dei Comuni di svolgere una funzione centrale nella nomina dei ministri, in riferimento alla fiducia all'esecutivo e, in generale, nell'affermazione dei partiti politici.

<sup>11</sup> Letteralmente "borghi putridi", i *rotten boroughs* costituivano una delle peculiarità del sistema elettorale del Regno Unito, in quanto, oltre al già ristretto numero di votanti, vi erano una limitata platea di candidati (proprietari terrieri e loro eredi) e lo scrutinio non segreto dei voti.

<sup>12</sup> Diminuisce considerevolmente l'influenza dei notabili sulle elezioni e nei rapporti tra Parlamento, *Cabinet* e Corona.

seggi, l'elettorato attivo, la selezione dei candidati e la conduzione delle campagne elettorali<sup>13</sup>.

Le riforme degli anni 1867-1885 sono volte a garantire una competizione elettorale equa. Si tratta di riforme minori, ma incisive: in particolare, nel 1867, si procede a un abbassamento ulteriore del censo elettorale<sup>14</sup>; nel 1884, viene riconosciuto il diritto di voto anche ai lavoratori agricoli<sup>15</sup>; nel 1885, si attua una radicale redistribuzione dei seggi<sup>16</sup>. A tali interventi si aggiunge il *Representation of the People Act* (RPA) del 1918, il quale, espressione dell'orientamento *bipartisan*, riconosce il diritto di voto alle donne di età non inferiore ai trenta anni<sup>17</sup>.

### 1.1.2. Le riforme recenti

Gli interventi normativi degli anni Novanta del XX secolo rientrano all'interno di un ampio quadro di riforme cd. costituzionali, che hanno interessato il Regno Unito, con considerevoli risvolti e attuali ripercussioni<sup>18</sup>.

In particolare, l'*House of lords Act* del 1999 si inserisce nel contesto europeo di riforma dei parlamenti e, in particolare, delle cd. seconde camere. L'intervento normativo ha ad oggetto la riforma della Camera dei *Lords* e vi provvede attraverso diverse misure: la riduzione del numero dei *Lords*; la rimozione del 90% dei pari ereditari; l'impossibilità di applicare il principio ereditario ai novantadue *Lords* rimanenti. Le ragioni che hanno condotto a tale riforma sono diverse e si collegano alla natura originariamente ereditaria della composizione della *House of Lords*. Una Camera a composizione ereditaria non è, infatti, abbastanza indipendente e imparziale e costituisce un intralcio al perseguimento dell'interesse nazionale. Inoltre, l'intervento *de quo* si pone l'obiettivo di ripristinare la fiducia del popolo britannico, adottando misure idonee a ridurre l'altro tasso di assenteismo registrato in passato proprio all'interno della *House of Lords*<sup>19</sup>.

---

<sup>13</sup>Lo studioso ERIC J. EVANS ha, tuttavia, evidenziato che tale intervento lasciava ancora irrisolte diverse questioni, come l'estensione del suffragio, lo scrutinio pubblico, l'assenza di un salario per i parlamentari (cfr., sul punto, E. J. EVANS, *The Great Reform Act of 1832*, Routledge, 2008, pp. 78 ss.).

<sup>14</sup>cfr. *The Representation of the People Act*, *The Reform Act* e *The Second Reform Act*.

<sup>15</sup>cfr. *The Parliamentary Reform Act*.

<sup>16</sup>cfr. *Redistribution of Seats Act*.

<sup>17</sup> Nello specifico, il *Representation of the People Act* (RPA), al paragrafo 4.1, prevede che "*a woman should be entitled to be registered as a parliamentary elector for a constituency (other than a university constituency) if she: has attained the age of thirty years; and is not subject to any legal incapacity; and is entitled to be registered as a local government elector in respect of the occupation in that constituency of land or premises (not being a dwelling-house) of a yearly value of not less than five pounds or of a dwelling-house, or is the wife of a husband entitled to be so registered*".

<sup>18</sup> Tali interventi sono stati preceduti dal *Parliamentary Constituencies Act* 1986, nel quale si prevede una nuova ripartizione delle circoscrizioni, con l'assegnazione alla Scozia di un numero di parlamentari non inferiore alle settantuno unità. La conseguenza è stata, tuttavia, una sovra - rappresentanza della Scozia rispetto alle altre realtà territoriali.

<sup>19</sup> L'elemento ereditario non era, infatti, più rappresentativo della società e comportava uno squilibrio nella rappresentanza in favore del conservative Party. Inoltre, molti *Lords* (per titolo) erano fuori dal Regno Unito, emigrati

Il *Political Parties, Elections and Referendum Act* del 2000 introduce novità importanti in materia di referendum e, più in generale, di democrazia diretta<sup>20</sup>. Il ruolo di quest'ultima viene, così, elevato al livello della democrazia rappresentativa, storica espressione del Parlamento di *Westminster*. Rilevanti sono, in tale intervento, anche le disposizioni introdotte per disciplinare i rimborsi elettorali e per sanzionare coloro che vengono condannati per reati elettorali<sup>21</sup>.

In continuità con i provvedimenti *de quibus* si pongono anche il *Sex Discrimination (Election Candidates) Act* del 2002, sulla rappresentanza di genere, e il *Constitutional Reform Act* del 2005. Quest'ultimo ha il merito di avere istituito la *Supreme Court of the United Kingdom*, la quale svolge le funzioni di giudice di appello per il contenzioso elettorale e, dal primo ottobre del 2009, è competente altresì nelle controversie in materia di devoluzione.

Il quadro delineato è completato da tre recenti interventi. Il *Parliamentary Standards Act* del 2009 istituisce l'*Independent Parliamentary Standards Authority*, organismo indipendente composto da cinque membri, con il compito di vigilare sul sistema delle spese dei deputati<sup>22</sup>. Il *Parliamentary Voting Systems and Constituencies Act* del 2011, espressione del cd. *agreement to disagree*<sup>23</sup>, provvede a ridurre il numero dei parlamentari da 650 a 600 e fornisce il consenso al referendum in materia elettorale. Il *Fixed-term Parliaments Act* del 2011, infine, si inserisce tra gli interventi di razionalizzazione parlamentare tipici degli ordinamenti costituzionali occidentali e ha ad oggetto le procedure di scioglimento delle Camere. Si prevedono due ipotesi tassative: il voto a maggioranza qualificata dei 2/3 della Camera dei Comuni e il

---

in diversi Stati nel mondo (cfr. M. RYAN - S. FOSTER, *Unlocking Constitutional & Administrative Law*, Routledge, 2013, pp. 202 ss.).

<sup>20</sup> Viene introdotta anche un'apposita disciplina per le spese connesse al referendum ai paragrafi 111 ss. del *Political Parties, Elections and Referendum Act* (si rinvia, per un approfondimento sul testo, all'indirizzo [http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/41/pdfs/ukpga\\_20000041\\_en.pdf](http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/41/pdfs/ukpga_20000041_en.pdf)).

<sup>21</sup> Ai paragrafi 72 ss., vengono, infatti, definite con precisione quali spese possono essere qualificate *for election purposes or election campaign* e vengono delineati le restrizioni, i limiti finanziari e la disciplina in materia di restituzioni di rimborsi indebitamente percepiti. Inoltre, il PPERA del 2000 introduce la regola per cui, in caso di condanna per reati elettorali, il deputato è sospeso per tre mesi in attesa dell'appello: l'obiettivo è quello di evitare la decadenza e la *vacatio* del seggio prima che sia intervenuta una sentenza di condanna divenuta definitiva (cfr., per un approfondimento, <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/41/contents>).

<sup>22</sup> L'*Independent Parliamentary Standards Authority* (IPSA) è stata creata a seguito degli scandali emersi in materia di spese elettorali, al fine di far prevalere l'interesse pubblico. Essa ha il compito di introdurre un'apposita regolazione e, di conseguenza, di autorizzare la corresponsione delle somme dovute. Il principio ispiratore è quello di trasparenza (cfr. <http://parliamentarystandards.org.uk/Pages/default.aspx>).

<sup>23</sup> Si tratta di un accordo di coalizione sulla riforma del sistema elettorale, che porta i Conservatori e i Liberal Democrats ad approvare congiuntamente alcune riforme, continuando a sostenere, per il resto, le proprie posizioni originarie. Tuttavia, proprio in merito al *Parliamentary Voting Systems and Constituencies Act* del 2011, gli elettori del Regno Unito sono stati chiamati a votare, il 5 maggio 2011, in un apposito referendum per la modifica del sistema elettorale (cd. *United Kingdom Alternative Vote Referendum*). Tale referendum ha visto prevalere il no con il 67,90% dei voti validi (per un approfondimento sul punto, si rinvia alla trattazione dei paragrafi successivi).

mancato raggiungimento di un accordo per un nuovo governo entro quattordici giorni dall'approvazione di una mozione di sfiducia<sup>24</sup>.

### 1.2. *La ripartizione delle competenze legislative e amministrative: i rapporti tra il Parlamento di Westminster e i parlamenti devoluti*

All'interno del Regno Unito, nonostante non si rinvergano in materia elettorale regolamenti o altri atti di natura secondaria<sup>25</sup>, appare sussistente un'intensa relazione tra il Parlamento di *Westminster* e i parlamenti devoluti.

L'evoluzione dei rapporti *de quibus* è stata costante e ha portato ad adottare diversi accordi e atti normativi, al fine di fare chiarezza sulle aree grigie e di delineare una completa ripartizione delle materie. In particolare, le relazioni con il parlamento scozzese sono regolate dallo *Scotland Act* del 2016<sup>26</sup>, quelle con il parlamento del Galles dal *Government of Wales Act* del 2006<sup>27</sup> e quelle con l'Irlanda del Nord dal *North St. Andrew Agreement* del 2006<sup>28</sup>.

In materia elettorale, è possibile evidenziare che il sistema *first-past-the-post*<sup>29</sup> costituisce l'approdo degli sviluppi gradualmente che hanno interessato il precedente regime basato sulla rappresentanza dei *boroughs* e su un impianto elitario. Il sistema elettorale del Regno Unito è stato, quindi, progressivamente adeguato alle esigenze della rappresentanza politica moderna e della instaurazione di una competizione tra partiti politici organizzati anche con riguardo ai parlamenti devoluti. Tra i diversi interventi di riforma, meritano, infatti, attenzione quelli riguardanti i sistemi elettorali misti previsti per l'elezione del parlamento scozzese e dell'assemblea legislativa del Galles. In particolare, le elezioni dello *Scottish Parliament* possono essere ordinarie, se si svolgono ogni quattro anni il primo giovedì di maggio, o straordinarie, indette se la

---

<sup>24</sup> Il modello di riferimento è quello delle assemblee devolute e, in particolare, quella scozzese come riorganizzata dal *Registered Establishments (Scotland) Act* del 1998 (disponibile su <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/25/contents>).

<sup>25</sup> Normalmente, invero, a livello locale gli atti di natura secondaria sono i *bylaws*, i quali hanno posto, nel tempo, considerevoli questioni in merito all'estensione del sindacato giurisdizionale, spesso limitato all'applicazione del criterio della ragionevolezza al fine di lasciare agli organi elettivi le decisioni sulle esigenze delle comunità territoriali (P. MARTINO, *Centri e periferie del potere nel Regno Unito: le nuove dimensioni di un antico confronto*, Maggioli Ed., 2014, pp. 156 ss.).

<sup>26</sup> Lo *Scotland Act* del 2016 ha dato seguito alle previsioni contenute nello *Scotland Act* del 1998. Nello specifico, la sezione 29 dello *Scotland Act* del 1998 prevede che il parlamento scozzese può legiferare solo nelle materie di sua competenza e sempre nel rispetto del diritto dell'UE e della CEDU. Negli anni, inoltre, è stata instaurata la prassi della *Legislative Consent Motion* o *Sewel motion*, secondo la quale se il Parlamento di Londra legifera nelle materie devolute, si verifica una *legislative partnership*, ossia la votazione di una mozione da parte dello *Scottish Parliament* con la quale quest'ultimo fornisce il proprio consenso all'approvazione da parte del parlamento nazionale.

<sup>27</sup> Sono devolute solo le materie definite nell'allegato 7 del *Government of Wales Act* del 2006, non basato sul modello dei poteri residui.

<sup>28</sup> Le materie devolute sono divise in tre categorie, ma persistono problemi in materia di sicurezza e per l'attivazione di un servizio di polizia professionale.

<sup>29</sup> Si tratta di un sistema *plurality*, uninominale maggioritario secco, e ha alla base la vittoria, in ogni collegio, del candidato che ha ottenuto la maggioranza relativa dei voti. Il numero delle candidature per seggio dipende dal numero di partiti presenti nel contesto politico e dalla loro struttura (per un approfondimento sul punto, si rinvia al prosieguo della trattazione).

maggioranza qualificata dei 2/3 dei membri del parlamento vota per lo scioglimento dello stesso o se non viene designato il Primo Ministro entro ventotto giorni dalla vacanza dell'ufficio. La *National Assembly for Wales* viene, invece, eletta ogni quattro anni il primo giovedì di maggio, ma non può procedere all'auto-scioglimento anticipato: essa è composta da sessanta deputati, quaranta eletti con il metodo maggioritario e venti con il criterio proporzionale, con una divisione in cinque circoscrizioni<sup>30</sup>.

Nonostante la presenza di importanti autonomie territoriali, il Regno Unito rimane, comunque, uno Stato unitario e la definizione dei rapporti tra il Parlamento di *Westminster* e i parlamenti devoluti dipende da un *Act of Parliament*. Tale impostazione comporta, tuttavia, l'assenza di garanzie costituzionali per le autonomie territoriali, la permanenza della titolarità dei poteri a livello centrale e la costante possibile revoca dei livelli di autonomia<sup>31</sup>.

### 1.3. La giurisprudenza

Nel Regno Unito, la risoluzione delle controversie generate dall'applicazione delle disposizioni legislative in materia elettorale è stata soggetta a un'evoluzione di carattere strutturale. In particolare, le riforme che hanno interessato tale ambito trovano un primo punto di svolta nel 1770, quando il contenzioso elettorale viene trasferito dalla Camera *tout court* a un Comitato parlamentare (*Judicial Committee of the Privy Council*), composto da venticinque membri e competente anche in materia di *devolution issues*. Due ulteriori interventi si registrano nel 1869<sup>32</sup> e nel 1983<sup>33</sup>, con la previsione di una competenza delle Corti e, nello specifico, dei giudici della *Election Court*<sup>34</sup>.

La completa separazione tra potere giudiziario e potere legislativo si è avuta, però, solo con il *Constitutional Reform Act* del 2005 che ha istituito la *Supreme Court of the United Kingdom*, attribuendole, tra le altre, la competenza in materia di devoluzione e le funzioni di giudice di appello per il contenzioso elettorale. La nomina dei giudici della Corte *de qua* è attribuita a un'apposita commissione, così realizzando una totale indipendenza rispetto al Parlamento<sup>35</sup>.

A tali cambiamenti strutturali si affianca, tuttavia, una continuità nel tenore delle pronunce risolutive delle controversie elettorali: nel merito, infatti, gli organi giudicanti che si sono susseguiti nel tempo hanno rivestito un ruolo limitato e hanno assunto una

---

<sup>30</sup> Si tratta delle medesime circoscrizioni utilizzate per le elezioni del Parlamento Europeo (per un approfondimento, cfr. D. G. BIANCHI, *Storia della devoluzione britannica: dalla secessione americana ai giorni nostri*, Franco Angeli, 2005, pp. 99 ss.).

<sup>31</sup> cfr. D. G. BIANCHI, op. cit.

<sup>32</sup> *Parliamentary Election Act* [1869].

<sup>33</sup> *Representation of the People Act* [1983] *section 123*.

<sup>34</sup> In Inghilterra e in Galles, la *Election Court* è composta da due giudici scelti nella *Queen's Bench Division* della *High Court of Justice*; in Scozia, competente in materia è la *Court of Session*; in Irlanda del Nord, il contenzioso è attribuito alla *High Court of Justice*.

<sup>35</sup> Tale indipendenza è sia istituzionale, sia fisica, in quanto la sede della *Supreme Court of the United Kingdom* è stata stabilita nel Middlesex Guildhall.

funzione di supervisione, assumendo il compito di garanti della tenuta del sistema e ponendo timide basi per le successive riforme legislative<sup>36</sup>.

### 1.3.1. *Leading cases*

Al fine di delineare con maggiore precisione il ruolo di supervisione svolto dalle Corti competenti, nel tempo, per le controversie inerenti il sistema elettorale, appare opportuno porre l'attenzione su cinque *leading cases*, che hanno il merito di fornire una visione, seppure incompleta, della giurisprudenza in materia di principio di uguaglianza, identificazione dei candidati nelle campagne elettorali, spese elettorali, dichiarazioni dei deputati, legittimazione al voto dei detenuti.

Nel primo caso, *R. v. Boundary Commission for England ex parte Foot* [1983], i laburisti hanno denunciato la violazione del principio di uguaglianza scaturita dall'attribuzione di un solo seggio all'isola di White e a un sobborgo di Londra. La questione è stata rigettata tenuto conto dell'ampio margine di apprezzamento e di discrezionalità riconosciuto alla *Boundary Commission*<sup>37</sup>.

La seconda controversia che richiama l'attenzione degli studiosi attiene alla possibile presenza di lacune all'interno delle leggi elettorali e alla necessità di colmarle attraverso un'interpretazione adeguata. In particolare, si tratta del caso *Sanders v. Chichester* [1994], avente ad oggetto le problematiche inerenti la identificazione dei candidati. Nel Regno Unito, *the Representation of the People Act* (RPA) del 1983 prevede che nella scheda di voto il candidato debba essere identificato attraverso il nome e l'indirizzo (elementi necessari), cui si può aggiungere una breve descrizione personale. Quest'ultima ha normalmente lo scopo di evidenziare lo schieramento politico di appartenenza del candidato. Nel caso di specie, Mr. Sanders è stato accusato di avere elaborato una descrizione personale equivoca, con l'obiettivo di sottrarre consensi al partito avversario. La Corte ha rigettato il ricorso sulla base dell'assunto secondo il quale, in conformità alla lettera della legge, la presenza di una descrizione artata non può invalidare le elezioni, contrariamente all'ipotesi in cui si rilevi che il candidato abbia dichiarato il falso in riferimento al proprio nome, al proprio cognome o all'indirizzo<sup>38</sup>.

---

<sup>36</sup> Un esempio, in tale direzione, è costituito da una controversia *Harper v. Home Secretary* [1955], nella quale la *Boundary Commission* dell'Inghilterra è stata accusata di non essersi conformata alle disposizioni previste in materia di *schedule of acts* (e, in particolare, delineate da *The House of Commons Redistribution of seats Act* del 1949), non avendo sottoposto il testo approvato da entrambe le Camere alla Corona in Consiglio. La *Court of Appeal* ha, in quell'occasione, rigettato il ricorso, ritenendo non sussistente alcuna violazione dello *Statutory Law*, ma precisando che spetta al Parlamento, e non alla *Boundary Commission*, definire i compiti, le materie assegnate e i limiti alla discrezionalità di quest'ultima.

<sup>37</sup> cfr. E.C.S. WADE, *Crown Proceedings. Extent of Protection Given by Crown Proceedings Act, 1947, to Individual Minister*, in *The Cambridge Law Journal*, vol. 13 n. 2, 1955, pp. 133-135.

<sup>38</sup> In particolare, Mr. Sanders aveva descritto se stesso quale "*Literal Democrat*", ossia attraverso una assonanza rispetto al partito avversario definito "*Liberal Democrat*", generando il risentimento e il corso degli avversari. La Corte rigetta il ricorso precisando che: "*the rules did not prohibit candidates, whether out of spite or a wiked sense of fun, from describing themselves in a confusing way or indulging in spoiling tactics*". Il caso in analisi, avente ad oggetto la disciplina prevista per le elezioni del Parlamento Europeo ha assunto rilevanza anche con riguardo alle

Un'ulteriore questione rilevante è quella che riguarda la disciplina e le false dichiarazioni in materia di spese elettorali. In proposito, in *The Fiona Jones case* [1999], Ms. Jones è stata accusata di avere presentato false dichiarazioni di spese sostenute durante la campagna elettorale, includendo esborsi non direttamente riconducibili, secondo l'accusa, alla nozione di *election expense*. La Corte di Appello penale ha dichiarato non sussistente la violazione *Representation of the People Act* (RPA) del 1983, evidenziando che la genericità dell'espressione "spese elettorali" consente di ricondurvi attività svolte anteriormente, durante e dopo le elezioni. Tuttavia, la medesima Corte non si pronuncia in merito alla decadenza dal seggio da parte di Ms. Jones, in quanto nulla la normativa (penale) di riferimento statuisce sul punto. Di conseguenza, l'invalidazione dell'elezione di un deputato può essere disposta solo a seguito di un giudizio dinanzi a una *Election Court*<sup>39</sup>.

Con riguardo alle dichiarazioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari e nell'ambito del dibattito politico, rilevante appare il caso *R. (Woolas) v. Speaker of the House of Commons* [2012], nel quale un candidato alla *House of Commons* viene accusato di avere falsamente attribuito a un avversario opinioni volte a legittimare la violenza degli estremisti islamici. La Corte adita ha operato un bilanciamento tra il diritto alla libera manifestazione del pensiero e gli *standard* democratici, distinguendo le dichiarazioni personali da quelle politiche: solo queste ultime, infatti, se false, sono sanzionate ai sensi del paragrafo 106 del *Representation of the People Act* (RPA) del 1983. Nonostante le premesse *de quibus*, in tale occasione, il ricorso è stato rigettato in considerazione della prevalenza dell'interesse al dibattito democratico e della superficialità della dichiarazione espressa<sup>40</sup>.

Il ruolo di supervisione svolto dalle Corti del Regno Unito in materia elettorale ha, però, portato a risultati spesso insoddisfacenti per i ricorrenti, privi di una tutela concreta ed effettiva. In tale contesto, è possibile fare riferimento alle problematiche connesse al voto dei detenuti al referendum per l'indipendenza scozzese. Nello specifico, nel caso *Moohan and another v. The Lord Advocate* [2014], la *Supreme Court* ha rigettato l'appello dei ricorrenti, precisando che lo *Scottish Independence Referendum (Franchise) Act* [2013] non riconosce il diritto di voto ai detenuti e che non sussiste, nella specie, alcuna violazione dell'art. 3 del Protocollo n. 1 allegato alla CEDU sul diritto a libere elezioni. Tale ultima disposizione, secondo l'interpretazione della stessa fornita dalla *Supreme Court*, va riferita esclusivamente alle consultazioni periodiche per le elezioni legislative e non anche alle ipotesi di referendum, non essendo rilevante la

---

elezioni della *House of Commons* (cfr., sul punto I. LOVELAND, *Constitutional Law, Administrative Law & Human Rights. A Critical Introduction, Seventh Edition, Oxford University Press*, 2015, pp. 208 ss.).

<sup>39</sup> Il caso di Ms. Jones e i dubbi lasciati aperti dalla decisione della Corte di Appello hanno portato il Parlamento a intervenire nel 2000, con il *Political Parties, Elections and Referendum Act* del 2000 (PPERA), per delineare con maggiore precisione la disciplina in materia di spese elettorali. Per un approfondimento sul punto, si rinvia a quanto esposto nel paragrafo n. 2.

<sup>40</sup> Tale dichiarazione, invero, non è stata ritenuta dalla Corte coincidente con la posizione e con la funzione ufficialmente ricoperta dal candidato (cfr., sul punto, J. ALDER, *Constitutional & Administrative Law, Tenth Edition, Palgrave Macmillan*, 2015, pp. 281 ss.).

mera importanza politica di una decisione<sup>41</sup>. In proposito, appare opportuno sottolineare che, nel Regno Unito, la violazione dei diritti elettorali dei detenuti ha carattere strutturale ed è stata più volte sanzionata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo<sup>42</sup>. In particolare, nel caso *Hirst c. Regno Unito*, la Corte di Strasburgo ha ritenuto contraria alla CEDU la privazione generalizzata del diritto di voto ai detenuti per l'intero svolgersi della pena, indipendentemente dalla natura del reato e dalla estensione temporale della condanna<sup>43</sup>.

## 2. Il rapporto tra il sistema elettorale e la forma di governo

di Rossella Carta

### 2.1. La forma di governo e il sistema elettorale in Inghilterra

Il Regno Unito viene identificato come la patria della democrazia maggioritaria, una monarchia parlamentare notoriamente definita con l'accezione di «Modello Westminster» dato dalla fusione tra legislativo ed esecutivo, il cui «connettivo»<sup>44</sup> è rappresentato dal Gabinetto, e costituisce «il segreto che rende efficiente la Costituzione inglese»<sup>45</sup>.

Il sistema è un sistema formalmente bicamerale: camera dei *Lords*, Camera dei Comuni, ma la scarsa legittimazione democratica della prima rende limitato il ruolo di

---

<sup>41</sup> Si tratterebbe, invero, per la *Supreme Court*, di un istituto che richiede una tutela esterna al parametro convenzionale di cui all'art. 3 Prot. n. 1 della CEDU. "Anche la giurisprudenza della Corte EDU sembra confermare questa impostazione, posto che in vari casi è stata esclusa l'applicazione dell'art. 3, Prot. 1, della CEDU alle consultazioni referendarie. Così nel caso del referendum sulla permanenza del Regno Unito nella CEE del 1975 (*X c. United Kingdom* (Application No 7096/75, 3 October 1975), nei referendum sull'accesso all'Unione europea della Lettonia (*Ž c. Latvia* (Application No 14755/03, 26 January 2006)) e della Polonia (*Niedźwiedź c. Poland* (2008) 47 EHRR SE6), nonché nel caso del referendum britannico sul c.d. voto alternativo (in sostituzione del metodo majoritarian del "first-past-the-post"; cfr. *McLean & Cole c. United Kingdom*). Inoltre, la Corte EDU ha analogamente escluso la copertura del medesimo articolo anche per le elezioni locali (cfr. ancora *McLean & Cole c. UK*) e presidenziali (così in *Anchugov and Gladkov c. Russia* [2013] ECHR 638), la letteralità della disposizione richiedendo che si tratti di elezioni dell'organo legislativo (indipendentemente dalla natura dello stesso, di modo che anche l'elezione del Parlamento europeo è stata fatta ricadere sotto la specifica tutela CEDU nel caso *Matthews c. UK* (1999) 28 EHRR 361)" (F. GUELLA, *Elettorato attivo dei detenuti e referendum per la secessione scozzese: gli spazi per la giurisdizione nazionale, tra valori democratici e interpretazione letterale della CEDU*, in *DPCE*, n. 2 2015, pp. 1 ss.).

<sup>42</sup> cfr., tra gli altri, il caso *Greens e M. T. c. Regno Unito*, ricorsi n. 60041/08 e n. 60054/08, sentenza del 23 novembre 2010.

<sup>43</sup> Sussiste, in tale ipotesi, una palese violazione dell'art. 3 Prot. n. 1 della CEDU, in quanto le restrizioni previste dalla legislazione nazionale appaiono generali, automatiche, indiscriminate e, pertanto, incompatibili con il diritto a libere elezioni sancito dalla Convenzione (cfr. *caso Hirst c. Regno Unito*, ricorso n. 74025/01, sentenza del 6 ottobre 2005).

<sup>44</sup> W. BAGHEOT, *La Costituzione inglese*, il Mulino, Bologna, 1995, p. 52.

<sup>45</sup> *Ibidem*.

contrappeso nei confronti della seconda<sup>46</sup>. La Camera dei Comuni è stata sempre caratterizzata da una sostanziale pari presenza dei due partiti (*Tory* e *Labour*) e ha sempre tendenzialmente garantito un'alternanza al governo. Nell'esercizio del potere esecutivo un ruolo fondamentale è svolto dal premier in ragione del suo rapporto diretto con l'elettorato e del suo ruolo di leader del partito di maggioranza, giungendo, in taluni casi, ad ipotizzare una «presidenzializzazione»<sup>47</sup> della forma di governo<sup>48</sup>. Egli, inoltre, esercita la maggior parte delle prerogative regie e, non essendo i suoi poteri formalizzati, l'ampiezza e la discrezionalità di essi dipendono dalle contingenze politiche, dal rapporto con il partito di maggioranza.

Le principali caratteristiche di tale sistema sono: un sistema tendenzialmente bipartitico, un sistema elettorale maggioritario uninominale, una costituzione flessibile, la sovranità del Parlamento, la predominanza dell'esecutivo e della figura del Premier<sup>49</sup>. Ci si concentrerà pertanto sull'analisi di tali elementi.

Il rapporto tra elettori e governo è basato sull'assunto per cui l'elettore vota il partito più che il candidato, ed è consapevole che il leader del partito che ottiene la maggioranza assoluta rivestirà il ruolo di Premier.

In tale ottica acquista una rilevanza preponderante il programma di governo, i partiti sono «strumenti di governo» la cui azione è incentrata sulle istituzioni più che sulla società<sup>50</sup> per cui, sulla base del principio di mandato<sup>51</sup>, il partito che ha ottenuto la maggioranza assoluta ha l'obbligo di attuare il proprio programma elettorale<sup>52</sup>.

A partire dal secondo dopo guerra, infatti, vi è stata una piena affermazione del bipartitismo, con il susseguirsi di governi monocolori. In un sistema bipartitico, dunque, i due partiti, nel tempo e in modo continuativo, distaccano gli altri e ciascuno è

---

<sup>46</sup> Nel sistema bicamerale inglese solo la *House of Commons* è elettiva ed essenzialmente svolge le funzioni parlamentari, mentre la *House of Lords* è costituita da nobili ereditari e da cittadini a cui il governo ha attribuito titoli nobiliari e detiene dei poteri fortemente limitati. Si v.

<sup>47</sup> La forza di alcuni Premier, si pensi fra tutti a Thatcher e Blair, ha spesso portato ad ipotizzare una simile trasformazione. Quest'ultima non concerne un mutamento formale della forma di governo da parlamentare a presidenziale, ma bensì una serie di mutamenti non formali esistenti all'interno della forma di governo parlamentare, una presidenzializzazione *de facto*. Così P. WEBB, *La 'presidenzializzazione' e l'erosione del governo di partito nei sistemi parlamentari: il caso del Regno Unito*, in *Riv. it. Sc. Po.*, 2004, p. 350.

<sup>48</sup> Si v. J. HOPKIN, *Il Regno Unito. IL modello Westminster sotto stress*, in S. VASSALLO (a cura di), *Sistemi politici comparati*, Mulino, 2016, p. 127 ss.; O. Massari, *Gran Bretagna: un sistema funzionale al governo di partito responsabile*, in O. Massari, G. Pasquino (a cura di), *Rappresentare e governare*, Mulino, 1994, p. 25 ss.

<sup>49</sup> T.E. FROSINI, *Premierato e sistema parlamentare*, in T.E. FROSINI (a cura di), *Il premierato nei governi parlamentari*, Giappichelli, 2004, p.25 ss.

<sup>50</sup> T.E. FROSINI, *Premierato e sistema parlamentare*, cit., p. 25.

<sup>51</sup> Di contro viene criticata la rilevanza del principio di mandato in quanto si afferma che il sistema politico non permette che vengono presentati programmi politici puntali e inoltre gli elettori, molto spesso, votano senza conoscere dettagliatamente i programmi. Nonostante ciò il programma elettorale mantiene un'importanza fondamentale in quanto permette al partito di palesare una linea politica chiara e rappresenta, comunque, uno strumento democratico di controllo (pur se debole). In modo più approfondito si rimanda a S. MANGIAMELI, *La forma di governo parlamentare (evoluzione e razionalizzazione): una comparazione tra Regno Unito, Germania e Italia*, in R. DI LEO, G. PITRUZZELLA (a cura di), *Modelli istituzionali e riforma della Costituzione*, Mulino, 1999, p.130 ss.

<sup>52</sup> S. MANGIAMELI, *La forma di governo parlamentare (evoluzione e razionalizzazione): una comparazione tra Regno Unito, Germania e Italia*, cit., p. 128 ss.

in grado di competere per la maggioranza assoluta dei seggi<sup>53</sup>. I due partiti principali - grazie anche ad un sistema elettorale maggioritario uninominale - sono riusciti a garantire governi monopartitici e maggioranza stabili. A partire dal 1974 è però iniziato il declino del maggioritario con l'emergere di nuove forze politiche, in particolar modo i *Lib-Dem* i quali, paradossalmente, risultano essere i più svantaggiati dal sistema elettorale. Pertanto la crisi del maggioritario nasce nel 1974 e giunge fino alle elezioni più recenti<sup>54</sup> le quali mostrano una tendenziale sfiducia degli elettori nei confronti dei due partiti tradizionali, ma al contempo l'incapacità di tali voti di incidere concretamente nelle dinamiche parlamentari.

Nel descrivere la forma di governo inglese è imprescindibile un'analisi del sistema elettorale il cui obiettivo non è solo l'elezione di un Parlamento, ma la contestuale l'elezione del Governo. Il sistema maggioritario uninominale (il cosiddetto *Plurality system*) garantisce un vincitore - sulla base della formula *first-past-the-post* - più che un'equa ripartizione dei seggi: favorisce la governabilità in luogo della rappresentatività. Esso non permette una rappresentanza esatta favorendo, ma non generando, la sovra rappresentazione dei partiti più forti a discapito dei più deboli. Da un lato, dunque, permette di ridurre la frammentazione politica, in quanto pur non generando la diminuzione di dei partiti, ne contiene il numero; dall'altra, però, non vi è una piena corrispondenza tra il voto dell'elettore e i seggi attribuiti ai partiti<sup>55</sup>.

Nei paragrafi che seguono si cercherà di analizzare la crisi del «modello Westminster» concentrandosi sui tentativi di razionalizzazione del sistema verificatisi nei tempi più recenti.

## 2.2 *Lo Hung Parliament del 2010 e le riforme istituzionali*

Le elezioni politiche del maggio 2010 hanno generato un'ipotesi di parlamento "appeso", privo di maggioranza (il cosiddetto *Hung Parliament*) non permettendo a nessun partito di ottenere la maggioranza assoluta. Le consultazioni elettorali, infatti, hanno visto il Partito Conservatore ottenere 306 seggi, il Partito Labourista 258 e i Liberal-Democratici 57<sup>56</sup>.

Le soluzioni delineatesi nel caso di specie furono tre: la costituzione di un governo di minoranza conservatore, l'ipotesi di una *rainbow alliance* tra labouristi, *lib-dem* e le

---

<sup>53</sup> G. SARTORI, *Ingegneria costituzionale comparata*, cit., p. 52 ss.

<sup>54</sup> Ci si riferisce, in particolar modo, alle elezioni del 2010 che hanno generato l'ipotesi di *Hung Parliament* e alle recenti elezioni del 2015 che hanno sì garantito al Paese un governo monopartitico, ma hanno messo in luce l'emergere e la forza sempre più crescente dei partiti radicati nel territorio. Per la ricostruzione storica degli avvenimenti del 1974 v. *infra* par. 4.3.1.

<sup>55</sup> G. SARTORI, *Ingegneria costituzionale comparata*, cit., p. Sul punto si v. anche T.E. Frosini, *Premierato e sistema parlamentare*, cit., p. 24 ss che afferma che il *two parties system* inglese non è una conseguenza meccanica del sistema elettorale maggioritario, ma trae le sue origini da un'evoluzione storica: l'omogeneità del Paese e l'assenza di fratture socio-economiche.

<sup>56</sup> Si parla di un risultato elettorale che riflette «un multipartismo moderato a livello elettorale» stante l'emersione di partiti terzi - rispetto ai due partiti tradizionali - che trovano solo però un parziale riscontro in Parlamento. Si v. F. ROSA, *Gli assestamenti del Parlamentarismo maggioritario*, in *Quad. Cost.*, 2012, p. 678.

forze di sinistra, o un governo di coalizione<sup>57</sup> tra Conservatori e Labouristi. La scelta ricadde su quest'ultima possibilità per ragioni di carattere parlamentare (il governo di coalizione garantisce una maggioranza relativa in Parlamento, stante il numero di seggi ottenuti dai Conservatori e dai *Lib-Dem*) e politico (la vicinanza tra i due leader dei partiti, ovvero Cameron e Craig)<sup>58</sup>.

Il governo del 2010 costituisce un caso di coalizione post-elettorale rispondente alla necessità di garantire un Governo forte e stabile al paese. Quest'ultimo fine viene perseguito anche attraverso la firma di un *Coalition Agreement*: «un piccolo monumento al pragmatismo anglosassone»<sup>59</sup>, un patto politico tra partiti tradizionalmente distinti su temi fondamentali e suggellato dall'*agree to differ*: la possibilità per i *lib-dem* di manifestare la propria contrarietà alle scelte del partito conservatore al fine dunque di permettere ai primi, pur in veste di *junior partners*, di garantirsi un peso e una rilevanza all'interno del governo<sup>60</sup>.

Il patto è particolarmente articolato e riguarda molteplici temi (la difesa, l'ambiente, l'istruzione, la materia fiscale), ma di cruciale rilievo - ai fini dell'analisi di questo contributo - è il capitolo concernente la riforma politica, in particolar modo il *Fixed Term Parliament Act* approvato nel 2011<sup>61</sup> e il referendum sul sistema elettorale svoltosi nel medesimo anno.

### 2.2.1 Il *Fixed Term Act 2011*: la razionalizzazione della forma di governo inglese

Il *Fixed Term Act* del 2011 rappresenta un elemento di razionalizzazione del sistema, e riflette una pur se graduale erosione del maggioritario. Tale atto nasce sì da motivazioni contingenti: impedire che Cameron potesse sciogliere il Parlamento a vantaggio dei Tory e in danno, ovviamente, dei *lib-dem*; ma muove da esigenze più alte vale a dire eliminare il potere discrezionale del Premier di scioglimento del Parlamento, ridefinire e riequilibrare il rapporto tra esecutivo e legislativo, ridurre il carattere flessibile della Costituzione inglese andando a porre per iscritto delle regole precedentemente disciplinate da prerogative regie e convenzioni<sup>62</sup>. Esso, infatti, fissa la scadenza del governo in 5 anni, al fine di evitare che si voti contestualmente per Westminster e per i

---

<sup>57</sup> Quello del 2010 non è l'unico caso di *Hung Parliament* nel Regno Unito, si annoverano altre tre ipotesi: nel 1910, 1923 e nel 1974. Per un'analisi più approfondita si rimanda, nel suddetto lavoro, al par. 4.3.

<sup>58</sup> F. ROSA, *Gli assestamenti del Parlamentarismo maggioritario*, cit., p. 680 ss.

<sup>59</sup> Così C. FUSARO, *L'accordo conservative- libdem alla base del governo Cameron: spunti di interesse costituzionale*, in *Quad. Cost.*, 3/2010, p. 639 ss.

<sup>60</sup> Sul punto: F. DE ROSA, *Gli assestamenti del Parlamentarismo maggioritario*, cit., p.677ss; C. FUSARO, *L'accordo conservative- libdem alla base del governo Cameron: spunti di interesse costituzionale*, cit., p. 639 ss; C. MARTINELLI, *General election 2015: un turning point per il Regno Unito*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2015, p. 3 ss.

<sup>61</sup> In modo più approfondito si v: *The Coalition, our programme for government 2010*, in [www.gov.uk](http://www.gov.uk).

<sup>62</sup> Le convenzioni in Inghilterra regolano la vita politica e le istituzioni, i partiti stessi si conformano ad esse, avendole - spesso - generate. Benché esse manchino del carattere della giustiziabilità e dunque non sono fonti del diritto, esse sono delle regole che hanno un forte carattere normativo. Così: S. MANGIAMELI, *La forma di governo parlamentare (evoluzione e razionalizzazione): una comparazione tra Regno Unito, Germania e Italia*, cit., p. 108. Per un'analisi più approfondita sulle convenzioni si rimanda a: I. JENNINGS, *The law and the Constitution*, University of London Press, London, 1967, p. 109 ss.

parlamenti devoluti; stabilisce la data delle elezioni e dello scioglimento anticipato delle camere; elimina il potere discrezionale del Premier di sciogliere anticipatamente il Parlamento<sup>63</sup> andando a codificare i casi tassativi in cui ciò risulta essere possibile. I casi sono nello specifico due: quando lo scioglimento venga approvato dai 2/3 della *House of Commons*, quando venga approvata una mozione di sfiducia a cui non faccia seguito, nei 14 giorni successivi, una mozione di fiducia nei confronti del governo.

Per quanto concerne la prima ipotesi, vi è chi parla di autoscioglimento. Viene infatti introdotto il principio della maggioranza relativa, in luogo della maggioranza semplice, ossia della regola vigente nei procedimenti legislativi inglesi. Il fine è evitare che lo scioglimento sia appannaggio della maggioranza politica e far sì che il parlamento acquisti una valenza maggiore nelle vicende concernenti lo scioglimento<sup>64</sup>. Di contro vi è chi nega si possa parlare di autoscioglimento in quanto l'atto non eliminerebbe la pur formale prerogativa regia<sup>65</sup>; vi è inoltre chi sostiene che la maggioranza del 55% non è di difficile perseguimento in quanto un premier forte può continuare ad agire come accadeva precedentemente - di fatto in modo discrezionale - se è in grado di imporsi su una maggioranza consistente<sup>66</sup>.

Dunque si discute sulla concreta capacità del FTA di ridurre o eliminare tale potere discrezionale, ma nonostante tali criticità pare doveroso evidenziare come tale atto, come detto, rappresenta una forte moderazione del sistema maggioritario. Infatti, eliminando il potere discrezionale del premier di sciogliere il parlamento nel periodo al suo partito più proficuo, livella la competizione elettorale e potrebbe influenzare il sistema dei partiti, rendendo meno probabile il '*single party majority*' e di conseguenza ridurre la predominanza dei due partiti principali. Ancora, esso diminuisce la discrezionalità del governo dando al parlamento un potere di veto importante per quanto concerne lo scioglimento, ma in linea più generale va a ridefinire il rapporto tra esecutivo e legislativo, quella fusione di cui parlava Bagehot<sup>67</sup>, e quindi riequilibrare il rapporto tra i due poteri riconoscendo al Parlamento una forte influenza nelle vicende concernenti il suo eventuale scioglimento. Inoltre *last but not least*, attraverso la codificazione di convenzioni non scritte, contribuisce ad affievolire il carattere flessibile della costituzione inglese. Il FTA codifica delle regole che precedentemente erano disciplinate solo dalle *Royal Prerogative* e dalle convenzioni, ponendo per iscritto tali

---

<sup>63</sup> Anteriormente al 2010 infatti il Premier aveva la possibilità di indire nuove elezioni nel periodo più favorevole al proprio partito permettendo, nei fatti, una riconferma al governo per il partito di maggioranza, avvantaggiandolo notevolmente rispetto agli altri (le elezioni anticipate per 'permettere' al partito di maggioranza di ritornare al governo rappresentava la regola dal 1945 e i dati mostrano che vi è stata quasi sempre una riconferma del partito di maggioranza). Si v. L. AUDICKAS, O. HAWKINS, R. CRACKNELL, *Uk election Statistics: 1918-2016*, in <http://www.parliament.uk/commons-library%20%7C%20intranet.parliament.uk/commons-library>.

<sup>64</sup> F. ROSA, *Gli assestamenti del Parlamentarismo maggioritario*, cit., p.677 ss.

<sup>65</sup> C. MARTINELLI, *General election 2015: un turning point per il Regno Unito*, in Forum di Quaderni Costituzionali, 2015, p. 3 ss.

<sup>66</sup> C. FUSARO, *L'accordo conservative- libdem alla base del governo Cameron: spunti di interesse costituzionale*, in *Quad. Cost.*, v.3/2010, p. 639 ss.

<sup>67</sup> Si v. W. BAGHEOT, *La Costituzione inglese*, cit., p. 52 ss.

regole e definendo procedure e modalità, riduce la discrezionalità e l'ambiguità del potere di scioglimento<sup>68</sup>.

L'altro elemento disciplinato dal FTA è la questione concernente le mozioni di sfiducia. L'interrogativo che ci si pone è se in presenza di una mozione di sfiducia, non seguita da una successiva fiducia nei confronti del governo nei 14 giorni successivi, vi sia l'obbligo o meno del governo di dimettersi. Ci si domanda se il FTA abbia fatto venir meno le regole convenzionali esistenti riguardanti il rapporto fiduciario. Antecedentemente al FTA, infatti, il governo aveva l'obbligo di dimettersi solo nel caso di sfiducia o nel caso in cui venisse posta la fiducia su provvedimenti del governo, nel caso di votazione su questioni politicamente rilevanti, invece, non sussisteva tale obbligo<sup>69</sup>. Il FTA va, infatti, a introdurre per la prima volta una formula per presentare la questione di fiducia e la mozione di sfiducia<sup>70</sup>. Tale elemento pare di predominante rilevanza in quanto, in un sistema basato su regole convenzionali non scritte, si introduce un chiaro tentativo di tipicizzazione del sistema e di razionalizzazione dello stesso. Per quanto concerne, invece, il "comportamento del governo sfiduciato" il testo è volutamente ambiguo in quanto non contempla espressamente l'obbligo di dimissioni del governo sfiduciato<sup>71</sup>. Notoriamente la sfiducia è mossa politicamente da due ragioni: formare nuovo governo o giungere a nuove elezioni. Il FTA dunque va a codificare queste due ipotesi, ponendole come alternative e tracciando «un percorso preferenziale»<sup>72</sup>: viene votata una mozione di sfiducia, si cerca di costituire un governo e nell'ipotesi in cui, entro 14 giorni, il governo non ottenga la fiducia si andrà ad elezioni anticipate.<sup>73</sup>

Le cronache più recenti ci permettono di analizzare la concreta operatività del FTA. Lo scorso aprile, infatti, la Premier Theresa May ha annunciato lo scioglimento anticipato delle Camere e dunque le elezioni anticipate nel giugno di quest'anno. Lo scioglimento viene votato dai 2/3 della *House of Commons* - così come viene codificato dal FTA - ma pare, nei fatti, permanere il potere discrezionale del primo ministro a riguardo. Se è indubbio che la proposta della May è stata votata da una maggioranza qualificata - la mozione è stata votata favorevolmente oltre che dai conservatori anche dai Labouristi e dai Lib-Dem - è comunque necessario porre l'accento sul fatto che la Premier ha scelto,

---

<sup>68</sup> O. CHESSA, *La fine del modello Westminster. Il nuovo parlamentarismo razionalizzato nel Regno Unito*, in *Dir. pub.*, v.3/2015, p.823 ss. ; P. SCHLEITER, V. BELU, *The decline of majoritarianism in the Uk and the Fixed- term Parliaments Act*, in *Parliamentary Affairs*, 2016, p. 36 ss.

<sup>69</sup> O. CHESSA, *La fine del modello Westminster. Il nuovo parlamentarismo razionalizzato nel Regno Unito*, cit., p. 823 ss.

<sup>70</sup> In modo più approfondito si v: *The Coalition, our programme for government 2010*, in [www.gov.uk](http://www.gov.uk) .

<sup>71</sup> Pertanto, guardando al quadro parlamentare e alla situazione politica contingente è il diritto convenzionale a fornire la soluzione. Le regole convenzionali, infatti, distinguevano la sfiducia come elemento che importava le dimissioni e le altre votazioni in cui il governo non otteneva la fiducia che non comportavano tale obbligo. Così O. CHESSA, *La fine del modello Westminster. Il nuovo parlamentarismo razionalizzato nel Regno Unito*, cit., p. 825 ss.

<sup>72</sup> Così O. CHESSA, *La fine del modello Westminster. Il nuovo parlamentarismo razionalizzato nel Regno Unito*, cit., p. 834.

<sup>73</sup> O. CHESSA, *La fine del modello Westminster. Il nuovo parlamentarismo razionalizzato nel Regno Unito*, cit., p. 825 ss.

discrezionalmente, di “chiamare” nuove elezioni in un periodo nel quale i sondaggi danno i Conservatori in vantaggio di 21 punti sui Labouristi, e dunque con la speranza di ottenere una maggioranza più forte al fine del passaggio sia della *Brexit* che delle politiche nazionali<sup>74</sup>. Nella concreta operatività, dunque, il FTA non parrebbe ridurre il potere discrezionale che è sempre stato riconosciuto al Premier.

### 2.2.2 *il referendum sul voto alternativo*

Il *Coalition Agreement* del 2010 vedeva tra i suoi punti focali, all’interno del capitolo concernente le riforme costituzionali, l’indizione del referendum per il superamento del sistema elettorale maggioritario. La modifica del sistema elettorale<sup>75</sup> è da anni oggetto di dibattito: da un lato vi è chi sostiene che il sistema *first-past-the-post* è parte integrante e concausa del modello inglese, dall’altro vi è chi – i *lib-dem* in particolar modo – sottolinea come tale sistema sia fortemente lesivo della rappresentatività, non permettendo una piena rappresentanza del voto popolare e favorendo, sostanzialmente, i due partiti più forti<sup>76</sup>.

Pertanto il *Hung Parliament* del 2010 fu l’occasione più propensa per la presentazione di tale proposta. I *lib-dem* ottennero l’indizione del referendum il cui quesito secca verteva sul mantenimento del sistema elettorale vigente o la sua sostituzione con un sistema fondato sul voto alternativo. Il sistema del voto alternativo, rientrando comunque nella famiglia dei sistemi maggioritari, permette agli elettori di indicare i candidati in ordine di priorità e vi è l’elezione del candidato che ottiene la maggioranza assoluta; se non si raggiunge tale risultato, si scarta il meno votato e le seconde scelte vengono distribuite tra gli altri<sup>77</sup>.

Il referendum si è svolto il 5 maggio del 2011 e solo il 42% degli elettori si è recato alle urne e il 69,9% di essi ha votato per il mantenimento del sistema vigente. Tale risultato è attribuibile a differenti ragioni. In primo luogo, il referendum presentava un forte carattere di incertezza: gli elettori non potevano essere a conoscenza degli effetti che una modifica del sistema elettorale avrebbe importato. Questi, pertanto, hanno votato per il mantenimento dello *status quo*, optando per l’opzione che poteva apparire più sicura<sup>78</sup>. In secondo luogo, vi era una forte difficoltà per il corpo elettorale di comprendere il funzionamento del sistema alternativo, una complessità che l’eterogeneità di posizioni tra le forze politiche non ha contribuito a diminuire. In terzo luogo, l’accorpamento del referendum con le elezioni locali che ha contribuito ad

---

<sup>74</sup> Cfr: <https://www.theguardian.com/politics/2017/apr/18/theresa-may-uk-general-election-8-june> .

<sup>75</sup> La modifica del sistema maggioritario è da sempre una richiesta del partito liberale fin dai tempi in cui questo era uno dei due poli del bipartitismo e mantenuta tale anche negli anni del suo “declino” a terzo partito a partire dal dopo guerra. Sul punto, M. OLIVETTI, *Le elezioni del 6 maggio 2010 nel Regno Unito, Westminster adieu?*, in *Rass. Parl.*, vol.3/2010, p. 765.

<sup>76</sup> Il partito più penalizzato era quello dei *Lib- Dem* i quali raggiungevano un consenso del 20% ma essendo tali voti non radicati su un territorio, non permettevano di ottenere un numero considerevole di seggi. Si v. C. MARTINELLI, *General election 2015: un turning point per il Regno Unito*, cit., p. 11.

<sup>77</sup> Per un’analisi sul quesito referendario si rimanda alla nota 97.

<sup>78</sup> Così S. LAYCOCK, A. RENWICK, D. STEVENS, *The UK’S electoral reform referendum of May 2011*, in *Electoral System*, vol 32/ 2013, p. 211 ss.

accentrare l'attenzione su queste ultime più che sul quesito referendario<sup>79</sup>. Dunque - apparentemente - l'indizione del referendum apparve come una vittoria che i *Lib-Dem* imposero sul partito conservatore, ma nei fatti i Conservatori – attraverso il referendum stesso - schiacciarono l'alleato di governo. Nella fase dell'indizione, infatti, bocciarono la storica proposta dei *Lib-dem* di un *mixed-member system*, cioè di un sistema proporzionale, e acconsentirono alla proposta di un sistema, quello del voto alternativo, comunque rientrante nella famiglia del maggioritario, è che avrebbe eventualmente comportato solo una maggiore presenza liberale nella *House of Commons*. Inoltre, *l'agree to differ* oggetto del *coalition agreement*, permise ai Conservatori di schierarsi apertamente contro tale referendum e a sostegno del sistema vigente, infiggendo nei fatti una vera e propria sconfitta all'alleato di governo.

### 2.3. Le elezioni del 2015. Il ritorno al «modello Westminster»?

Le elezioni politiche svoltesi nel 2015 hanno, a discapito dei sondaggi, scongiurato il rischio di un secondo governo di coalizione, garantendo al Regno Unito un governo monocolore. I dati elettorali mettono in evidenza una vittoria del partito conservatore che ottiene 331 seggi, la bruciante sconfitta dei Labouristi con solo 232 seggi. Vi sono altri due elementi che il risultato elettorale suddetto pone in evidenza: il crollo del partito liberal-democratico<sup>80</sup> (il quale ottiene solo 9 seggi) che paga il ruolo fallimentare di *junior partner* nel governo di coalizione, nonostante le riforme costituzionali (si veda il FTA) e il tentativo (fallito) di modifica del sistema elettorale<sup>81</sup>. Il secondo elemento che rileva dalle elezioni del 2015 è il successo del partito nazionale scozzese il quale ottiene 56 seggi. Quest'ultimo dato pone l'accento sulla crucialità della questione scozzese (che pare intrecciarsi con quella europea) e sulla sua posizione nel Regno Unito; la presenza di un partito nazionale così forte che pare detenere l'egemonia politica scozzese e che sembra porsi come alternativo rispetto alle politiche "centrali"<sup>82</sup>.

Al di là di tali questioni, ciò che inevitabilmente le elezioni del 2015 pongono in evidenza è la riemersione del modello Westminster: il sistema elettorale maggioritario (il *plurality system*) favorisce notoriamente l'emersione e la sovra rappresentazione dei

---

<sup>79</sup> Si v. F. DE ROSA, *Gli assetamenti del Parlamentarismo maggioritario*, cit., p. 686.

<sup>80</sup> Sul punto in modo più approfondito: D. CUTTS, A. RUSSELL, *From Coalition to catastrophe: the electoral meltdown of the liberal-democrats*, in A. GEDDES, J. TONGE (a cura di), *Britain Votes 2015*, Oxford UK: Oxford University Press, p.69 ss.

<sup>81</sup> L'esperienza fallimentare dei *Lib-Dem* come partito di coalizione fa ipotizzare che in futuro, in presenza di un'ipotesi di *Hung Parliament*, nessun partito minore sarà portato a costituire un governo di coalizione limitandosi, invece, ad un meno impegnativo appoggio esterno. Così S. CECCANTI, *Il Regno Unito all'indomani dei risultati elettorali: la coalizione è finita, bentornati a Westminster*, in *Quad. Cost.*, v.2/2015, p.455ss.

<sup>82</sup> Tale processo trova le sue radici nella devolution del 1998 e nella ricostruzione del parlamento scozzese che ha contribuito ad alimentare i sentimenti nazionalisti. Vengono proposte differenti soluzioni alla fine della risoluzione del difficile rapporto tra Scozia e Londra: un nuovo referendum sull'indipendenza scozzese e la trasformazione dello Stato Unitario in Stato Federale. Una trasformazione, quest'ultima, che incontrerebbe numerose difficoltà stante la inevitabile necessità di una costituzione scritta, il venir meno della sovranità legislativa del Parlamento e la differenza esistente tra l'Inghilterra e le altre nazioni. Così M. GOLDONI, *Il Regno Unito all'indomani dei risultati elettorali: un'elezione, due Unioni in bilico*, in *Quad. Cost.*, v.2/2015, p. 453 ss.

partiti più forti a livello nazionale<sup>83</sup>. Il carattere flessibile di una costituzione politica, come quella inglese, e la presenza di partiti stabili e nazionali con una *leadership* definita ha da sempre contribuito a garantire il bipartitismo tipico del sistema inglese. Le elezioni del 2015 ripristinano la situazione *ante* 2010: attraverso il voto ai Comuni gli elettori forniscono le indicazioni per il Governo; il Premier riacquista il ruolo preminente che gli era proprio a svantaggio del Governo che, nello *Hung Parliament*, aveva acquisito una valenza preponderante e inoltre si riafferma il principio della responsabilità collegiale dei ministri che nel 2010 era stata sospesa dall'*agree to differ* alla base del *Coalition Agreement*<sup>84</sup>. Nonostante ciò, il caso di *Hung Parliament*, prima, e le elezioni del 2015 poi, mostrano una crepa all'interno di tale sistema: i due partiti tradizionali vedono ridursi il peso tradizionalmente attribuitoli grazie all'emersione di partiti terzi, i liberal-democratici nel 2010 e il partito nazionale scozzese nel 2015. Si continua dunque a manifestare, così come accade ormai da un trentennio, una insoddisfazione nei confronti di un sistema elettorale che non rispecchia chiaramente il voto degli elettori, favorendo la governabilità a discapito della rappresentatività.

### 3. IL SISTEMA ELETTORALE DELLA *HOUSE OF COMMONS*

di Gemma Alberico

#### 3.1 *Il First-past-the-post*

Il Parlamento del Regno Unito è composto, come già ricordato in precedenza, da due Camere: la *House of Lords*, Camera alta composta da Lord Temporal e Lord Spiritual e di natura (oggi solo in parte) ereditaria, e la *House of Commons*, di natura elettiva.

La Camera dei Comuni è oggi costituita da 650 membri, eletti in altrettanti collegi (*constituencies*) con un sistema maggioritario a turno unico anche detto *plurality system* o *first-past-the-post*<sup>85</sup>.

Il territorio nazionale è quindi diviso in tanti collegi uninominali quanti sono i seggi da assegnare in Parlamento e in ogni collegio è possibile presentare singole candidature<sup>86</sup>. Viene eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi

---

<sup>83</sup> G. SARTORI, *Ingegneria costituzionale comparata*, cit., p. 70 ss.

<sup>84</sup> Sul punto: G. CARVALE, 'One Nation, one United Kingdom'. *Le elezioni del 7 maggio 2015 e le sfide della nuova legislature*, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), n.10/15, p. 2 ss.

<sup>85</sup> Tale sistema elettorale è stato introdotto a partire dall'Ottocento. Il primo intervento rilevante in materia risale al 1832, anno in cui il *Representation of the people Act*, lo *Scottish Reform Act* e l'*Irish Reform Act* intervennero a disciplinare la materia; sul punto v. *supra* par 1.1.1. Attualmente il sistema elettorale è disciplinato dal *Representation of the people Act* del 1983, che è intervenuto a modificare la precedente legge del 1969. L'espressione *first past the post* è mutuata dal gergo delle gare ippiche, in cui c'è un unico vincitore, che è colui che per primo taglia il traguardo, mentre tutti gli altri ne escono sconfitti. Essa venne introdotta da uno *statute* del 1430 come misura di semplificazione rispetto alla precedente pratica di eleggere i rappresentanti parlamentari tramite consenso unanime; sul punto v. S. VILLAMENA, *Il sistema elettorale nel Regno Unito*, in M. OLIVIERO, M. VOLPI (a cura di), *Sistemi elettorali e democrazie*, Giappichelli, Torino, 2007, pp. 193 ss..

<sup>86</sup> L'ultima variazione nel numero di collegi si è avuta per le elezioni del 2010, che si sono svolte in 650 collegi - quattro in più rispetto alle precedenti elezioni del 2005 - così ripartiti: 533 in Inghilterra, 59 in Scozia, 40 in Galles e

all'interno di ogni singolo collegio, il che significa che è sufficiente la maggioranza relativa dei voti per ottenere il seggio<sup>87</sup>.

Il *first past the post* è un meccanismo di assegnazione dei seggi particolarmente semplice, di immediata comprensione, e costituisce una delle formule maggioritarie più antiche, utilizzato proprio come mezzo di attuazione immediata del principio maggioritario.<sup>88</sup> Il grado di continuità che ha caratterizzato l'evoluzione di tale sistema nell'ordinamento inglese ha fatto sì che il modello *plurality* tutt'ora vigente nel Regno Unito venga spesso definito quale “voto di tipo britannico”<sup>89</sup>.

Si tratta di un sistema profondamente legato alla storia inglese, periodicamente messo in discussione ma mai oggetto di cambiamenti particolarmente rilevanti. La modifica più importante, infatti, ha riguardato il formante circoscrizionale, poiché è solo con il *Redistribution Seats Act* del 1885, che segna il passaggio dai collegi plurinominali a soli collegi uninominali, che si delinea il *plurality system* inteso quale elemento caratterizzante dell'ordinamento inglese.<sup>90</sup>

Il FPTP si caratterizza essenzialmente per la presenza di collegi uninominali, ognuno dei quali elegge un solo membro della Camera dei Comuni, e la sufficienza della maggioranza relativa dei voti validi per poter ottenere il seggio<sup>91</sup>.

Tale formula elettorale è particolarmente selettiva poiché attribuisce in ogni collegio uninominale il seggio al candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti in un unico turno elettorale; da ciò deriva una dispersione dei voti indirizzati su altri candidati e una possibile disparità nella rappresentanza<sup>92</sup>.

---

18 nell'Irlanda del Nord. Le elezioni del 2015 si sono svolte mantenendo fermi i 650 collegi delle precedenti elezioni, senza sostanziali modifiche.

<sup>87</sup> Il *plurality* è stato definito quale sistema che richiede “*la maggioranza relativa dei voti validamente espressi per l'attribuzione del seggio posto in palio nel collegio*” e che pertanto determina la vittoria del “*candidato che prende più voti rispetto ai suoi avversari dello stesso collegio*”; in tal senso, M. OLIVIERO, *I sistemi elettorali*, in M. OLIVIERO, M. VOLPI (a cura di), *op. cit.*, pp. 9-10. Significativa la definizione di maggioranza relativa come “*una maggiore minoranza*”; in questi termini, G. SARTORI, *Ingegneria costituzionale comparata*, *op. cit.*, p. 19.

<sup>88</sup> Pare doveroso qui ricordare come la formula elettorale, intesa quale metodo di traduzione dei voti in seggi, non sia elemento sufficiente a rendere conto della complessità e della resa di un sistema elettorale. A tal proposito cfr. M. VOLPI, *Considerazioni conclusive*, in M. OLIVIERO, M. VOLPI (a cura di), *op. cit.*, p. 411, nella parte in cui evidenzia che è possibile operare una distinzione tra i diversi sistemi elettorali sulla base del grado di selettività nella trasformazione dei voti in seggi alla luce dei correttivi adottati e della interazione tra sistema elettorale e sistema politico, non essendo soddisfacente né esaustiva una distinzione basata sulla sola formula elettorale che finirebbe per “*enfaticizzare la distinzione tra sistemi proporzionali e maggioritari, schiacciati rispettivamente sul versante della rappresentatività e su quello della governabilità, come conseguenza di una scelta di fondo circa il valore da attribuire all'espressione del voto popolare*”.

<sup>89</sup> Così L. TRUCCO, *Democrazie elettorali e stato costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 266.

<sup>90</sup> I collegi uninominali erano stati utilizzati per la prima volta nel 1707 e, fino al 1885, avevano costituito l'eccezione rispetto ai collegi plurinominali in cui venivano eletti almeno 2 deputati e in alcuni casi anche 3 o 4 deputati. In questo contesto i seggi nelle circoscrizioni plurinominali venivano assegnati sulla base del sistema del voto bloccato, in cui l'elettore dispone di tanti voti quanti sono i seggi totali da allocare nella propria circoscrizione.

<sup>91</sup> Si può rilevare come, accanto al profilo del formante circoscrizionale e alla formula in senso stretto, sia caratteristico di tale sistema elettorale un sistema di votazione basato sul “voto esclusivo” o voto singolo categorico, cioè che mira a fornire una sola e univoca informazione di voto. Sul punto cfr. L. TRUCCO, *op. cit.*, p. 268.

<sup>92</sup> M. VOLPI, *L'organizzazione costituzionale*, in G. MORBIDELLI, L. PEGORARO, A. REPOSO, M. VOLPI, “*Diritto pubblico comparato*”, Giappichelli, Torino, 2009, pp. 366 e ss.

Si tratta in altre parole di un sistema tanto semplice quanto scarsamente rappresentativo. Dal momento che assumono rilevanza soltanto i voti espressi a favore del candidato che poi ottiene la maggioranza relativa e, di conseguenza, il seggio, resta priva di rappresentazione tutta la parte di elettorato che ha espresso il proprio voto a favore di un diverso candidato, poi sconfitto, all'interno del medesimo collegio.

I sistemi maggioritari in genere, e il *plurality system* inglese in particolare, sono infatti caratterizzati da una scarsa rappresentatività, avendo quale contrappeso una stabilità di governo favorita da esiti elettorali che tendono a originare la formazione di governi a partito unico.

Il FPTP, pertanto, è stato spesso considerato come una delle ragioni della “fortuna” del modello *Westminster*, avendo il pregio di poter favorire l'esistenza di un sistema bipartitico e di assicurare la stabilità di governo.<sup>93</sup>

Si è osservato, anche in tempi recenti, come tale sistema elettorale sia messo spesso in discussione nel Regno Unito, tanto da animare un dibattito sulla necessità e sull'opportunità di riformare il sistema elettorale della *House of Commons*<sup>94</sup>; ciò ancor di più a seguito dell'esito delle elezioni del 2010 che hanno generato una situazione di *hung parliament* e la necessità di dar vita a un governo di coalizione.

Il tentativo di revisionare il sistema elettorale, perseguito in vari modi in diversi momenti storici,<sup>95</sup> si è concretizzato nei tempi più recenti in un *referendum* tenutosi il 5

---

<sup>93</sup> “It is well known that plurality rule works best in countries that have two-party systems in voting terms, and in turn that SMP helps to prevent those party systems from expanding”; così MITCHELL P., *The United Kingdom: plurality rule under siege*, in GALLAGHER, MICHAEL and MITCHELL, *The Politics of Electoral Systems*, Oxford University Press, Oxford, 2005, p. 179.

<sup>94</sup> La dottrina inglese ha rilevato come il sistema elettorale vigente sia per molti aspetti insoddisfacente, evidenziando che “It is clear that since the British electoral-level party system dramatically expanded in 1974, the performance of the SMP system across a wide range of criteria (proportionality, under-representation of medium-sized parties, governments with smaller electoral mandates, the creation of disaggregative ‘electoral deserts’ for particular parties in specific regions, etc.) has been increasingly poor. [...] Undoubtedly, plurality rule has been under siege in recent years and contemporary Britain has a parliamentary party system that is an increasingly poor reflection of the electoral party system and thus opinion in the country. Electoral reformers in the UK continue to hope for a fairer electoral system, as they have done for over 150 years”, (n.d.a.: il sottolineato non è presente nel testo originale riportato); MITCHELL P., *The United Kingdom: plurality rule under siege*, in GALLAGHER, MICHAEL and MITCHELL, *The Politics of Electoral Systems*, Oxford University Press, Oxford, 2005, pp. 157-184. Sul punto v. anche L. TRUCCO, op. cit., pp. 267-268.

<sup>95</sup> Nel 1997 il governo labourista aveva costituito un'apposita commissione indipendente, detta anche Commissione Jenkins (dal nome del Presidente della stessa Roy Jenkins), affinché elaborasse un progetto di riforma elettorale delineando un sistema elettorale diverso che fosse però in grado di mantenere un “link between MPs and geographical constituencies” e senza penalizzare “the need for stable government”, estendendo nel contempo la “voter choice” assicurando anche una “broad proportionality”. La Commissione propose un sistema misto basato sul voto singolo trasferibile, ma tale progetto rimase inattuato. Sul punto v. P. MITCHELL, op. cit. pp. 177 -178.

Vale la pena evidenziare come il *plurality system* utilizzato per la *House of Commons* non trovi applicazione nelle assemblee devolute. Il Parlamento scozzese, infatti, è composto di 129 deputati eletti per mandati quadriennali utilizzando un sistema misto secondo il quale 73 deputati sono eletti con sistema maggioritario FPTP sulla base delle circoscrizioni utilizzate per l'elezione dei parlamentari di *Westminster*, mentre gli altri 56 sono eletti con metodo proporzionale secondo un sistema di membri addizionali sulla base dei collegi utilizzati per le elezioni del Parlamento europeo. L'Assemblea nazionale per il Galles, invece, si compone di 60 membri, di cui 40 eletti con sistema maggioritario FPTP nelle medesime circoscrizioni utilizzate per le elezioni del Parlamento di *Westminster* e i restanti 20 con sistema proporzionale sulla base dei collegi utilizzati per le elezioni del Parlamento europeo. Data la

maggio 2011. In quell'occasione si chiedeva ai cittadini di scegliere se mantenere il sistema *plurality* o passare ad un sistema di *alternative vote*<sup>96</sup>. L'esito di tale consultazione popolare è stato negativo<sup>97</sup> e le successive elezioni generali si sono svolte a sistema elettorale invariato<sup>98</sup>. Nonostante ciò, non si può ritenere ad oggi sopito il dibattito circa la necessità di intervenire con alcuni correttivi sul sistema elettorale *de quo*.

### 3.2 L'elettorato passivo

Nel Regno Unito possono essere eletti quali deputati i cittadini britannici, del *Commonwealth* e dell'Irlanda del Nord che abbiano compiuto diciotto anni<sup>99</sup>, mentre le restrizioni all'elettorato passivo sono previste da fonti normative ma spesso disciplinate anche dalla giurisprudenza.<sup>100</sup>

La principale fonte in materia è l'*House of Commons Disqualification Act* del 1975 che prevede i diversi casi di ineleggibilità e incompatibilità.

Non possono essere eletti, in virtù della funzione che esercitano, i giudici, i *civil servants*, i deputati di altre legislature dei Paesi del *Commonwealth* e dell'Irlanda<sup>101</sup>, nonché coloro che fanno parte delle forze armate. I casi di ineleggibilità sono previsti sia da fonti di *common law* che di *statute law* e si estendono a persone affette da malattie mentali, incapaci civili e interdetti<sup>102</sup>, a coloro che sono stati condannati per alto tradimento (*treason*) o per i quali sia stata dichiarata bancarotta<sup>103</sup>; a coloro che abbiano avuto condanne penali superiori a un anno o che si siano resi responsabili di reati elettorali rientranti nella categoria della *corrupt or illegal practice*. Il *Representation of the People Act* del 1983 prevede non solo l'ineleggibilità per coloro che sono stati condannati a più di anno di reclusione, ma anche l'automatica decadenza del deputato che subisca la medesima condanna in un momento successivo rispetto alle elezioni<sup>104</sup>.

---

coesistenza di tali diverse esperienze elettorali, si è osservato che “*UK voters are learning about a wide range of electoral systems*”, così MITCHELL, cit., p. 179. Per un approfondimento cfr. D. G. BIANCHI, cit., pp.99-109.

<sup>96</sup>Il quesito referendario sottoposto agli elettori era il seguente: “*At present, the UK uses the “first past the post” system to elect MPs to the House of Commons. Should the “alternative vote” system be used instead?*”.

<sup>97</sup> Per un approfondimento sul punto si rinvia *supra* al paragrafo 2.2.2.

<sup>98</sup> A. TORRE, *Regno Unito*, Il Mulino, Bologna, 2013, pp. 152 – 153.

<sup>99</sup>Il requisito della cittadinanza è stato fissato fin dal 1701 con l'*Act of Settlement*, poi modificato dal *British Nationality Act* del 1981; mentre il requisito dell'età è stato ridotto da 21 anni a 18 anni con l'*Electoral Administration Act* del 2006.

<sup>100</sup> Quando si parla di *disqualification* ci si riferisce sia all'ineleggibilità sia all'incompatibilità, ma per indicare più specificamente l'ineleggibilità si utilizza più propriamente l'espressione *disqualification from standing*. L'eventuale elezione di un candidato *disqualified* è da ritenersi invalida e il seggio a questo assegnato dovrebbe diventare automaticamente vacante rendendo così necessario lo svolgimento di elezioni suppletive.

<sup>101</sup> Tale restrizione è stata estesa anche all'Irlanda solo con il *Disqualification Act* del 2000.

<sup>102</sup>Cfr. *Mental III Act* del 1983 e *Mental Health Act* del 2007.

<sup>103</sup>Rispettivamente previsti dal *Forfeiture Act* del 1870 e *Enterprise Act* del 2002

<sup>104</sup> Se la condanna intervenuta in fase *post* elettorale dovesse essere inferiore a un anno, il *Recall of MPs Act* del 2015 prevede la possibilità di attivare la procedura di *recall* e indire nuove elezioni.

### 3.3 L'elettorato attivo: il sistema di registrazione degli elettori

Nel Regno Unito è necessario essere registrati per poter esercitare il proprio diritto di voto in occasione di elezioni e referendum<sup>105</sup>.

Possono iscriversi nel registro (*electoral roll*) tutti i cittadini britannici, irlandesi o del *Commonwealth* che abbiano compiuto i 16 anni (se cittadini di Inghilterra, Galles o Irlanda del Nord) o i 14 anni (se cittadini scozzesi), pur essendo possibile votare soltanto dopo aver compiuto i 18 anni. È necessario essere residenti nel territorio del Regno Unito per poter effettuare la registrazione, ma sono ammessi al voto anche cittadini che, pur essendosi trasferiti all'estero, risultino registrati nei 15 anni precedenti.<sup>106</sup>

Il sistema di registrazione degli elettori è stato modificato in tempi abbastanza recenti con l'introduzione dell'*Individual Electoral Registration (IER)*<sup>107</sup>. L'*Electoral Registration and Administration Act* del 2013 ha infatti previsto un sistema di registrazione individuale in base al quale ogni cittadino provvede autonomamente alla propria iscrizione nel Registro se è in possesso dei requisiti richiesti. Tale sistema è entrato effettivamente in vigore soltanto nel 2014 in Inghilterra, Scozia e Galles, mentre nell'Irlanda del Nord era stato introdotto già a partire dal 2002.

Prima dell'introduzione della legge del 2013 il sistema di registrazione prevedeva che fosse il capofamiglia (*Householder* o *head of the household*) a registrare tutti i componenti della famiglia, individuando tale figura sulla base del censo.

A seguito dell'introduzione dell'IER il passaggio al nuovo sistema è stato graduale. L'*Electoral Registration and Administration Act* aveva previsto, infatti, un regime di transizione in base al quale tutti i cittadini già registrati sarebbero stati automaticamente trasferiti nel nuovo sistema se fosse stato possibile verificare la loro identità, senza che fosse necessario rinnovare la registrazione. Tale sistema transitorio prevedeva che in ogni caso gli elettori già registrati non sarebbero stati rimossi dal registro fino alle elezioni generali del 2015. Successivamente è stato onere di ogni cittadino provvedere

---

<sup>105</sup> La registrazione degli elettori fu introdotta già nel 1832 al fine di minimizzare il rischio di frodi elettorali; v. I. LOVELAND, *The Electoral System*, in I. LOVELAND, *Constitutional Law, Administrative Law and Human Rights: a critical introduction*, Oxford University Press, 2005, pp. 210 ss.

<sup>106</sup> La stessa legge prevede i casi di limitazione del diritto di voto e quindi le cause di restringimento dell'elettorato attivo (coloro che sono stati riconosciuti colpevoli di reati in ambito elettorale, ma anche coloro che sono affetti da incapacità giuridica). Diversi interventi normativi hanno tentato di estendere l'elettorato attivo ad un maggior numero di cittadini; basti qui ricordare il *Representation of the People Act* del 1985, che ha permesso ai cittadini trasferiti all'estero di votare per le elezioni del Regno Unito, il *Representation of the People Act* del 2000, che ha reso possibile la registrazione anche per le persone prive di una residenza fissa (consentendo di indicare quale indirizzo anche quello di un luogo pubblico) e ha esteso il diritto di voto ai pazienti di ospedali psichiatrici e ai detenuti, domiciliati nelle rispettive strutture.

<sup>107</sup> L'introduzione del Registro elettorale individuale costituisce una delle modifiche più rilevanti degli ultimi decenni in materia elettorale e può essere considerato uno strumento utile per affrontare la questione delle frodi elettorali e nel contempo accrescere l'affidabilità del sistema di registrazione stesso; in tal senso, *Political and Constitutional Reform- Eighth Report, What next on the redrawing of parliamentary constituency boundaries?*, in [www.parliament.uk](http://www.parliament.uk), 2015, par. 88 ss.

alla registrazione individuale pena la perdita della possibilità di esercitare il diritto di voto<sup>108</sup>.

Con il nuovo sistema è possibile registrarsi attraverso una procedura *online* resa disponibile sul sito istituzionale del Parlamento, indicando semplicemente i propri dati personali<sup>109</sup>. La registrazione individuale dovrebbe consentire di arginare il rischio di frodi elettorali.

È possibile effettuare la registrazione in qualsiasi momento, ma è previsto un termine massimo entro il quale provvedere in vista di specifiche elezioni e *referendum*<sup>110</sup>. Nello specifico, per le elezioni generali indette per il prossimo 8 giugno 2017 è previsto come termine massimo entro il quale procedere alla registrazione il 22 maggio 2017.

I cittadini hanno anche la possibilità di scegliere di restare anonimi nel momento in cui provvedono alla registrazione se ciò fosse necessario per tutelare il singolo cittadino o i propri familiari. Tale scelta non comporta alcuna conseguenza per il diritto di voto in sé; l'unica differenza si sostanzia nel fatto che il cittadino registratosi chiedendo di rimanere anonimo non vedrà inserito il proprio nominativo nel registro pubblico, reso disponibile nelle biblioteche e sul sito istituzionale del Parlamento.

### 3.4 Le modalità di espressione del voto

Gli elettori correttamente registrati possono esercitare il proprio diritto di voto recandosi personalmente alle urne oppure scegliendo di avvalersi delle altre modalità di espressione del voto previste dalla legge: il voto per corrispondenza (*voting by post*) o il voto per delega (*voting by proxy*).

Per votare personalmente è sufficiente recarsi al seggio elettorale e dichiarare il proprio nominativo e l'indirizzo comunicato all'atto dell'iscrizione nel registro, senza dover presentare alcun documento.

Il cittadino che volesse avvalersi del voto per corrispondenza dovrebbe soltanto compilare un'apposita domanda reperibile sul sito istituzionale del Parlamento. Non è necessario che sussistano particolari condizioni o situazioni idonee a giustificare la scelta dell'elettore, trattandosi di scelta rimessa alla libertà del singolo<sup>111</sup>. La domanda per votare tramite posta può essere presentata con riferimento a una specifica elezione o

---

<sup>108</sup>Il passaggio dal sistema di registrazione precedente all'IER ha inizialmente inciso negativamente sulle dimensioni dell'elettorato registrato, cfr. *Britain's missing voters: why individual registration has been a disaster*, in *The Guardian*, 5 febbraio 2015. Un forte incremento del numero di elettori registrati si è avuto tra dicembre 2015 e dicembre 2016, ma soprattutto in prossimità del referendum sulla *Brexit*; a tal riguardo cfr. *Statistical bulletin, Electoral Statistics for UK: 2016*, consultabile online all'indirizzo [www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/elections/electoralregistration/bulletins/electoralstatisticsforuk/2016](http://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/elections/electoralregistration/bulletins/electoralstatisticsforuk/2016).

<sup>109</sup>La registrazione è possibile fornendo esclusivamente la propria data di nascita e un codice identificativo (*National Insurance Number*). La sezione dedicata è reperibile alla pagina [www.gov.uk/register-to-vote](http://www.gov.uk/register-to-vote).

<sup>110</sup>Fino al 2000 il Registro veniva aggiornato annualmente dagli uffici di zona e la registrazione doveva essere effettuata dai cittadini entro il mese di ottobre, pena l'impossibilità di esercitare il diritto di voto. Il RPA 2000 è intervenuto per eliminare tale scadenza al fine di favorire un incremento della percentuale di elettori registrati, dando la possibilità ai cittadini di iscriversi nei registri anche a ridosso dello svolgimento di elezioni o referendum.

<sup>111</sup>Costituisce eccezione a tale regola l'Irlanda del Nord, che al contrario richiede che vengano espresse delle valide ragioni a sostegno della scelta di votare per corrispondenza.

a un periodo temporale circoscritto oppure per un periodo indefinito, senza che vi siano differenze. Ai cittadini che hanno scelto di votare *by post* vengono inviati i *ballot papers* contenenti la scheda elettorale e un documento in cui l'elettore deve dichiarare la propria identità e apporre la propria firma al fine di consentire successivamente le opportune verifiche. L'elettore deve esprimere il proprio voto e poi rispedire il plico sigillato al responsabile del collegio cui appartiene, ma non si nega la possibilità di consegnare a mano il medesimo plico all'ufficio elettorale della propria zona o consegnarlo nel giorno delle elezioni direttamente al seggio elettorale di zona.

Ulteriore alternativa è costituita dal voto per delega. Come per il caso del voto per corrispondenza, l'elettore che volesse delegare qualcun altro esprimere un voto in propria vece dovrebbe presentare apposita domanda, ma in questo caso sarebbe necessario anche fornire valide ragioni che giustificano tale scelta<sup>112</sup>. Da un punto di vista procedurale, è necessario che entrambi i soggetti – il delegante e il delegato – siano correttamente registrati e che la delega abbia l'indicazione del periodo di validità della stessa, potendo essa riferirsi a una specifica elezione o a un più ampio lasso temporale.

In qualsiasi momento è possibile scegliere di votare mediante le altre modalità qui descritte comunicandolo in tempo utile all'Ufficio per la Registrazione Elettorale di zona.

### *3.5 La suddivisione del territorio nazionale: i collegi elettorali e le Boundary Commissions*

Ai fini dell'assegnazione dei seggi in Parlamento, il territorio nazionale è suddiviso in tanti collegi elettorali quanti sono i MPs da eleggere e la definizione dei collegi è affidata all'opera delle *Boundary Commissions*, le quali intervengono periodicamente a ridisegnarne i contorni nell'ottica di una maggiore omogeneità fra gli stessi.

Le *Boundary Commissions* sono organi consultivi di natura non ministeriale, dunque organi indipendenti, il cui ruolo principale consiste nel controllare e modificare i confini delle circoscrizioni per le elezioni non solo del Parlamento di *Westminster*, ma anche per lo *Scottish Parliament* e per la *National Assembly for Wales*.

Nel Regno Unito esistono quattro Commissioni, una per ciascuna delle *Home nations* ed ognuna competente esclusivamente per il territorio corrispondente. L'elemento chiave che caratterizza tali organismi e che nel contempo li rende particolarmente idonei a svolgere il proprio ruolo è l'indipendenza dai partiti politici e dal potere politico in genere<sup>113</sup>.

---

<sup>112</sup> La domanda per votare *by proxy* può essere presentata solo ove sussistano alcune circostanze che pongano l'elettore nell'impossibilità di recarsi alle urne nel giorno delle elezioni (ad esempio perché si trova all'estero o ha necessità di sottoporsi a visita medica) e nella maggior parte dei casi è comunque richiesto che qualcuno controfirmi la domanda stessa a conferma dell'esistenza di valide ragioni che giustificano la scelta di votare per delega.

<sup>113</sup> L'indipendenza delle *Boundary Commissions* è caratteristica che, insieme ad un potere circoscritto territorialmente, dovrebbe sfavorire il ricorso al *gerry mandering*; in tal senso cfr. *Triennial Review Report: Boundary Commissions for England, Northern Ireland, Scotland and Wales*, marzo 2015, integralmente disponibile all'indirizzo [www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/417988/Boundary\\_Commission\\_Triennial\\_Review\\_26\\_March\\_2015.pdf](http://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/417988/Boundary_Commission_Triennial_Review_26_March_2015.pdf). Per un approfondimento sul *gerry mandering* si v. L. TRUCCO, op. cit., pp. 187-192.

Le *Boundary Commissions* sono state costituite inizialmente quali organismi permanenti con l'*House of Commons (Redistribution of Seats) Act* del 1944, più volte modificato e integrato<sup>114</sup>, fino ad essere sostituito dal *Parliamentary Constituencies Act* del 1986, che ha disciplinato la materia fino al 2011. In quell'anno, infatti, all'indomani delle elezioni del 2010, è stato emanato il *Parliamentary Voting System and Constituencies Act* con il quale sono state apportate modifiche sostanziali alla disciplina della revisione dei collegi elettorali.

### 3.5.1 Il procedimento di definizione dei collegi ante 2011

Il *Parliamentary Constituencies Act 1986* inizialmente prevedeva che ogni *Boundary Commission* provvedesse a una completa revisione dei collegi ogni 10/15 anni, riducendo poi questo lasso temporale a un periodo di 8/12 anni<sup>115</sup>. Accanto alle revisioni generali, tuttavia, si prevedeva la possibilità per le Commissioni di procedere a revisioni minori nel territorio di propria competenza, senza particolari indicazioni in merito all'intervallo temporale da rispettare. Queste revisioni minori erano funzionali ad apportare piccole modifiche in attesa della revisione generale successiva, dal momento che le modifiche sostanziali dei confini dei collegi venivano apportate solitamente con le revisioni generali<sup>116</sup>.

Il *Parliamentary Constituencies Act* del 1986 non conteneva indicazioni particolarmente stringenti per lo svolgimento delle revisioni da parte delle quattro *Boundary Commissions*.

Non era previsto un numero fisso di collegi e ogni Commissione godeva di un certo margine di discrezionalità nello stabilire in quanti collegi dividere la porzione di territorio della quale era responsabile. L'unica indicazione contenuta nella legge concerneva il numero approssimativo dei collegi in cui doveva essere ripartito il territorio nazionale, con particolare riferimento alla distribuzione degli stessi, prevedendo che ce ne fossero circa 613 in Gran Bretagna, con un minimo di 35 in Galles e 71 in Scozia, e individuando per l'Irlanda del Nord un *range* compreso tra i 16 e i 18 collegi<sup>117</sup>.

Per svolgere le revisioni le Commissioni dovevano prendere in considerazione diversi aspetti, tra i quali anche il numero di elettori e l'estensione territoriale di ogni singolo collegio, ma la legge non dettava alcuna regola stringente in merito. Da una parte si prevedeva che l'elettorato di ogni collegio dovesse essere il più omogeneo possibile<sup>118</sup>,

---

<sup>114</sup> L'Act del 1944 è stato inizialmente modificato nel 1947 e poi superato dall'*House of Commons (Redistribution of Seats) Act* del 1949, a sua volta modificato nel 1958 e nel 1979.

<sup>115</sup> Tale modifica è stata apportata dal *Boundary Commissions Act* del 1992.

<sup>116</sup> Le *Boundary Commissions* definiscono i confini dei collegi elettorali tenendo conto anche dei confini circoscrizionali delineati dalle *Local Government Boundary*, confini sui quali le *Boundary Commissions* non possono incidere in alcun modo; sul punto cfr. *FAQ for the 2018 Review*, Boundary Commission for England, [boundarycommissionforengland.independent.gov.uk](http://boundarycommissionforengland.independent.gov.uk).

<sup>117</sup> Limiti più rigidi erano posti per casi specifici, ad esempio per la città di Londra, la quale non poteva essere ripartita in più collegi ma alla quale andava assegnato un unico seggio; e per *Orkney* e *Shetland Islands*, che non potevano essere accorpate ad altre aree.

<sup>118</sup> Si disponeva in termini generali che l'elettorato dei singoli collegi “*shall be as near the electoral quota [the*

dall'altra non erano imposti limiti all'estensione territoriale, permettendo così la coesistenza di collegi di dimensioni sostanzialmente diverse.

In occasione delle elezioni generali del 2010, i collegi nel Regno Unito erano 650, di cui 533 in Inghilterra, 40 in Galles, 59 in Scozia e 18 nell'Irlanda del Nord, con una differenza non trascurabile in termini di elettorato<sup>119</sup>.

### 3.5.2 *Le modifiche previste dal Parliamentary Voting System and Constituencies Act 2011*

Il *Parliamentary Voting System and Constituencies Act 2011* ha previsto non solo una riduzione del numero dei collegi, e dunque dei MPs, dai 650 ad oggi esistenti a 600<sup>120</sup>, ma ha anche apportato modifiche rilevanti alla procedura che le *Boundary Commissions* sono chiamate a seguire per svolgere la revisione dei collegi, prevedendo regole più rigide e tempistiche più stringenti.

La ragione principale che ha portato a intervenire in modo così incisivo sul numero dei membri del Parlamento e sulla disciplina della revisione della distribuzione dei collegi nel Regno Unito è stata individuata nell'esigenza di assicurare una maggiore uguaglianza del voto e di ridurre i costi della politica<sup>121</sup>. La scelta di definire i collegi in base a dati numerici stringenti che mirano a renderli omogenei tra loro è posta, infatti, quale condizione per assicurare che il voto di ogni cittadino abbia il medesimo “peso”, a prescindere dal luogo (*rectius*: collegio) in cui lo stesso esercita il proprio diritto di voto<sup>122</sup>.

A partire dal 2011, pertanto, le *Boundary Commissions* sono chiamate a trasmettere ogni 5 anni (e non più ogni 8/12 anni) un *report* al Parlamento nel quale vanno esposti

---

*average size of a constituency] as is practicable”.*

<sup>119</sup> Nel 2010 il collegio più piccolo in termini di elettorato contava 21,837 elettori registrati (Na h-Eileanan an Iar, in Scozia) e il più grande ne aveva 110,924 (Isle of Wight, in Inghilterra). Le ultime revisioni dei collegi operate secondo le regole del *Parliamentary Constituencies Act* del 1986 si sono svolte tra il 2005 e il 2007, trovando la prima applicazione per l'elezione dei membri della Camera dei Comuni proprio nel 2010.

<sup>120</sup> *Rule 1, Schedule 2 dell'Act.*

<sup>121</sup> Il Governo di coalizione ha presentato il disegno di legge quale strumento per “*the creation of fewer and more equal sized constituencies*”; v. *The Coalition, our programme for government, maggio 2010*, in [www.gov.uk](http://www.gov.uk).

<sup>122</sup> È stato spesso ribadito il concetto del “valore del voto” inteso quale capacità di incidenza del singolo voto sull'esito elettorale; in collegi di dimensioni molto piccole o, al contrario, molto grandi in termini di elettorato è d'altronde inevitabile che sia diverso il “potenziale” di un singolo voto. Rendere omogenei i collegi elettorali diventa quindi un mezzo per ridurre la divaricazione in termini di numero di voti necessari per conquistare il seggio. In collegi di dimensioni molto diverse, infatti, a parità di percentuale di voti si può registrare un forte divario quantitativo in termini di voti conquistati; tale divario potrebbe ridursi in collegi con elettorato omogeneo. Si tratta in ogni caso di un'ipotesi astratta che non tiene conto di altri fattori rilevanti quali l'incremento del numero di elettori nel periodo compreso tra una Review e l'altra, i flussi migratori interni, l'affluenza alle urne.

Al momento della presentazione del disegno di legge il Primo Ministro Nick Clegg dichiarò che “*By making constituencies more equal size, the value of your vote will no longer depend on where you live, and with fewer MPs the cost of politics will be cut*”; v. *Government publishes AV referendum Bill, HM Government*, 22 luglio 2010, in [www.gov.uk](http://www.gov.uk).

tutti i suggerimenti per la definizione dei collegi, dovendo completare i lavori tendenzialmente entro i 18 mesi antecedenti le elezioni<sup>123</sup>.

Nel definire i confini dei collegi, le Commissioni devono attenersi a due dati numerici: l'elettorato di ogni collegio, calcolato sulla base dei cittadini iscritti nel registro degli elettori, dovrà restare entro una variazione del 5% rispetto alla quota elettorale del Regno Unito e l'estensione territoriale dei collegi non potrà superare i 13.000 chilometri quadrati<sup>124</sup>.

La quota elettorale, così come definita dal *Parliamentary Voting System and Constituencies Act* del 2011, è il numero medio di elettori che ciascun collegio deve avere e si calcola dividendo il numero complessivo di elettori del Regno Unito per il numero di seggi da assegnare<sup>125</sup>.

Per delineare il *report* quinquennale le Commissioni, ferme le regole sopra descritte, possono prendere in considerazione anche altri aspetti quali le specifiche geografiche di ogni collegio, i confini amministrativi di ogni area, le delimitazioni dei collegi esistenti al momento della revisione, i legami esistenti tra le diverse aree.

Le stesse *Boundary Commissions*, tuttavia, hanno evidenziato come, in presenza dei requisiti numerici molto stringenti posti dalla legge, risulti molto difficile prendere in debita considerazione tutti i fattori aggiuntivi che, invece, consentirebbero di revisionare i collegi senza stravolgere equilibri esistenti.

Il *Parliamentary Act* del 2011 aveva fissato il termine per la trasmissione del primo *report* al Parlamento per il mese di ottobre 2013; le *Boundary Commissions*, pertanto, avevano iniziato la procedura di revisione nel mese di marzo 2011<sup>126</sup>. Il nuovo assetto dei collegi e la riduzione del numero dei parlamentari avrebbe dovuto operare già dalle elezioni del 2015, ma nel gennaio 2013 il Parlamento ha scelto di postporre la trasmissione del *report* al 2018, in vista delle elezioni generali del 2020<sup>127</sup>.

Fin dal 2011 le *Boundary Commissions* hanno sollevato alcune critiche alle regole poste dal *Parliamentary Voting System and Constituencies Act* e alle tempistiche previste per attuare le modifiche. Da una parte, la scelta di porre il limite massimo del 5% di variazione dell'elettorato rende difficile la revisione dei collegi in alcune zone del

---

<sup>123</sup> Nel *Review* presentato nel 2013 le *Boundary Commissions* evidenziavano come il termine di 18 mesi potesse creare difficoltà ai candidati, i quali verrebbero a sapere solo un anno e mezzo prima delle elezioni i confini del collegio all'interno del quale dovranno competere e l'elettorato al quale dovranno rivolgersi.

<sup>124</sup> Costituiscono eccezione a queste regole quattro collegi isolani: Orkney e Shetland, Western Isles e Isle of Wight.

<sup>125</sup> *Rule 2, Schedule 2* dell'*Act*. In verità la quota elettorale si calcola considerando solo 596 collegi dei 600 che dovrebbero essere definiti dalle Commissioni poiché non vengono computati i quattro collegi isolani (v. nota precedente) che costituiscono eccezione alle regole generali.

<sup>126</sup> Si parla di *Sixth Periodic Review of Westminster constituencies*.

<sup>127</sup> Le ragioni di disaccordo, anche interne al governo, che portarono alla decisione di chiudere la *Review* 2013 e rimandare la consegna del *report* si rilevarono durante il dibattito relativo agli emendamenti da apportare all'*Electoral Registration and Administration Bill*.

Pare doveroso rilevare che, essendo state indette, nel mese di aprile 2017, elezioni anticipate che avranno luogo l'8 giugno 2017, la consegna del *report* al Parlamento e l'attuazione delle previsioni del *Parliamentary Voting System and Constituencies Act 2011* potrebbero subire un ulteriore rinvio.

Regno Unito<sup>128</sup>; dall'altra parte, considerata la portata così incisiva delle modifiche, si evidenzia l'opportunità di preferire un approccio più graduale. La riduzione da 650 a 600 collegi e i limiti posti per l'elettorato e l'estensione territoriale rendono, infatti, necessario un intervento di revisione nella maggior parte dei collegi esistenti; il che significa che le Commissioni dovranno apportare più cambiamenti di quanto fossero abituate a fare avendo però meno opzioni per farlo, essendo state private di un cospicuo margine di discrezionalità<sup>129</sup>.

Ulteriore critica sollevata dalle Commissioni concerne i dati da utilizzare per calcolare la quota elettorale. L'*Act* del 2011, infatti, dispone che le *Boundary Commissions* calcolino l'elettorato medio di ogni collegio sulla base del numero di elettori che risultino registrati al momento dell'inizio del lavoro finalizzato all'elaborazione del *report*<sup>130</sup>. Da una parte, si rileva la possibilità di preferire il dato della popolazione residente al dato dell'elettorato registrato; dall'altra parte si critica la non attualità dei dati utilizzati. Se la quota elettorale sulla cui base si calcola il numero medio di elettori per ogni collegio viene ottenuta dai dati registrati alla data di inizio della *Review*, è evidente che il *report* presentato al Parlamento potrebbe risultare poco attuale<sup>131</sup>.

La *Review*, secondo quanto disposto dal *Parliamentary Voting and Constituencies Act* del 2011, deve essere svolta comprendendo anche lo svolgimento di una serie di consultazioni pubbliche che consentano ai cittadini di essere coinvolti nella revisione dei collegi. Le Commissioni, nel momento in cui si scrive, sono impegnate nella valutazione di tutti i commenti raccolti nella prima e nella seconda fase di consultazione pubblica al fine di verificare la necessità di apportare modifiche alla definizione dei collegi dalle stesse proposte inizialmente nel 2016.

In virtù delle previsioni normative, le Commissioni dovrebbero procedere ad una terza fase di consultazione pubblica della durata di otto settimane tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018, per giungere infine alla trasmissione del *report* al Parlamento nel mese di settembre 2018. Tuttavia, dal momento che sono state indette elezioni anticipate che avranno luogo nel mese di giugno 2017, è evidente che anche queste si svolgeranno sulla base della preesistente distribuzione dei collegi. Sarà possibile attuare le nuove

---

<sup>128</sup> Sul punto è interessante l'analisi condotta dalle *Boundary Commissions* che confronta la resa della regola del 5% con quella di un'ipotetica possibile variazione entro il 10%; v. *Political and Constitutional Reform- Eighth Report, What next on the redrawing of parliamentary constituency boundaries?*, in [www.parliament.uk](http://www.parliament.uk), 2015, par. 24 ss.

<sup>129</sup> La distribuzione dei collegi nelle quattro *parts* del Regno Unito avviene sulla base di una formula matematica prevista dallo stesso *Parliamentary Voting and Constituencies Act 2011, Rule 8, Schedule 2*.

Secondo quanto previsto dalle quattro commissioni, attualmente ancora al lavoro, la distribuzione dei 600 collegi avverrà mediante una riduzione proporzionale dei collegi tenuto conto della quota elettorale calcolata nel 2015 e i collegi saranno, presumibilmente, 501 in Inghilterra, 53 in Scozia, 29 in Galles e 17 nell'Irlanda del Nord; sul punto, cfr. *Guide to the 2018 Review*, reperibile online sui siti istituzionali delle singole Commissioni.

<sup>130</sup> Per il *report* del 2018 le *Boundary Commissions* hanno preso in considerazione i dati raccolti nel mese di dicembre 2015.

<sup>131</sup> In particolare è previsto che la quota elettorale sia calcolata sulla base dei dati raccolti 2 anni e 10 mesi prima del termine di consegna del *report* da parte delle Commissioni. Per un approfondimento nel merito delle critiche sollevate cfr. *Political and Constitutional Reform- Eighth Report, What next on the redrawing of parliamentary constituency boundaries?*, in [www.parliament.uk](http://www.parliament.uk), 2015.

disposizioni presumibilmente alle prossime elezioni generali che, salvo nuove elezioni anticipate, si svolgeranno tra 5 anni.

### 3.6 *La rappresentanza di genere: dal Parliament (Qualification of Women) Act 1918 al Sex Discrimination Act 2002*

La rappresentanza di genere all'interno della *House of Commons* è un tema per molti aspetti connesso alla necessità di assicurare un'uguaglianza sostanziale tra i cittadini a prescindere dal genere, ma spesso scarsamente disciplinato da fonti legislative.

La lunga campagna condotta per ottenere l'estensione del suffragio alle donne nel 1918<sup>132</sup>, ebbe quale esito ulteriore l'emanazione, nel medesimo anno, del *Parliament (Qualification of Women) Act* con cui si consentiva alle donne che avessero compiuto 21 anni di poter essere elette quali *Members of Parliament*<sup>133</sup>.

Negli anni settanta gli interventi normativi furono rivolti a favorire la parità tra uomo e donna nei luoghi di lavoro in genere e a promuovere la parità di opportunità e di diritti<sup>134</sup>, ma mancava una specifica normativa relativa alla rappresentanza femminile in Parlamento e le iniziative volte a incrementare il numero di donne tra i seggi della Camera dei Comuni venivano poste in essere volontariamente dai partiti politici.

In particolare, negli anni Novanta, la percentuale di donne elette in Parlamento era circa del 10% e fu in quel contesto che si iniziò a far ricorso alla strategia delle c.d. *All Women Shortlist* per influire positivamente sulla rappresentanza di genere. Si tratta, infatti, di una tecnica politica in virtù della quale un determinato partito, sulla base di una lista di sole candidate preventivamente selezionate, presenta in determinati collegi ritenuti "sicuri" - la candidatura di alcune donne al fine di incrementare la rappresentanza di genere. Il *Labour Party* fece ricorso a tale strumento già dall'inizio degli anni Novanta, verificandone i migliori risultati in occasione delle elezioni generali del 1997. In particolare i labouristi usarono le AWS per selezionare i candidati nella metà di tutti i collegi ritenuti "vincenti" per quelle elezioni, ponendosi l'obiettivo di riuscire a far entrare in Parlamento 100 donne. L'effetto fu evidente e il numero di donne nella Camera dei Comuni raddoppiò rispetto alle precedenti elezioni del 1992, passando da 60 a 120. Tale pratica fu aspramente criticata e successivamente dichiarata illegittima perché in contrasto con le previsioni del *Sex Discrimination Act* del 1975<sup>135</sup>.

---

<sup>132</sup>V. *supra* par.1.1.1


<sup>133</sup> Fino al 1928, anno in cui venne adottato il *Representation of the People (Equal Franchise) Act*, rimase ferma la differenza tra elettorato attivo femminile, esteso solo alle donne che avessero compiuto 30 anni, ed elettorato passivo esteso alle donne di almeno 18 anni; sul punto cfr. *Women in Parliament: Making a difference since 1918*, in *House of Commons Library*, novembre 2013, consultabile all'indirizzo [researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/RP13-65](http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/RP13-65).

<sup>134</sup> Si fa qui riferimento all'*Equal Pay Act* del 1970 e al *Sex Discrimination Act* 1975. Quest'ultimo costituì anche la *Equal Opportunities Commission* (EOC) il cui compito era quello di contrastare la discriminazione basata sulla differenza di sesso e promuovere una politica di uguaglianza di genere; a oggi essa è confluita nella *Equality and Human Rights Commission* (EHCR).

<sup>135</sup> Il *Sex Discrimination Act* 1975 prevedeva infatti l'illegittimità della discriminazione in base al genere sia nei confronti degli uomini che delle donne e, dunque, vietava la presentazione di liste che fosse discriminatorie nei confronti di entrambi i sessi.

Negli anni successivi i partiti fecero ricorso ad altre tecniche per assicurare una buona percentuale di donne elette senza incorrere nella dichiarazione di illegittimità, finché nel 2002 non è intervenuto il *Sex Discrimination (election candidates) Act*. Tale intervento normativo dispone che la selezione dei candidati sia materia esentata dal rispetto del *Sex Discrimination Act* del 1975 e, di conseguenza, permette ai partiti di far ricorso alla pratica delle *All Women Shortlist* al fine di favorire la rappresentanza di genere in Parlamento<sup>136</sup>.

La legge inizialmente conteneva una “*sunset clause*” che fissava la scadenza di tale deroga al 2015, con la possibilità di prolungare i tempi in caso di decisione di entrambe le Camere. L'*Equality Act* del 2010 ha esteso, successivamente, tale termine di scadenza, rinviandolo al 2030.



#### 4. GLI EFFETTI DEL SISTEMA ELETTORALE

di Matteo Giannelli

##### 4.1 Le aspettative generate dai sistemi elettorali maggioritari a turno unico

Il modello di sistema elettorale maggioritario con metodo *plurality* descritto nel paragrafo precedente si propone principalmente due obiettivi: favorire la semplificazione del quadro politico, - poiché premia i grandi partiti radicati sul territorio nazionale, gli unici capaci di essere competitivi nei singoli collegi uninominali nella logica del turno unico - e garantire la rappresentanza territoriale attraverso una stretta identificazione tra l’eletto nel collegio e il distretto di riferimento.

<sup>136</sup> Cfr. R. KELLY, I. WHITE, *All-women Shortlists*, in *House of Commons Library, Briefing Paper*, n. 5057, 7 marzo 2016.

Queste due constatazioni, pur nella loro essenzialità, sono idonee a confutare quanto spesso è stato affermato, in termini piuttosto semplicistici, a proposito del sistema *plurality* inglese, ossia che questo tenda necessariamente a favorire il bipartitismo. Si tratta di un'affermazione che pecca di limitatezza e non può essere accettabile poiché, per essere vera, presupporrebbe che in un determinato ordinamento vi siano delle condizioni non necessariamente esistenti.

Come insegna la lettura dei classici della materia, i sistemi elettorali di questo tipo favoriscono molto i grandi partiti, per effetto della legge del cubo, ovvero dell'aumento disproporzionale tra percentuale dei voti ottenuti e seggi raggiunti, e penalizzano quei partiti di valore medio i cui consensi sono distribuiti uniformemente sul territorio. La presunta ed inevitabile tendenza al bipartitismo espressa dalle cosiddette leggi o generalizzazioni di Duverger<sup>137</sup> è stata giustamente criticata da numerosi autori successivi<sup>138</sup>, che hanno sottolineato il ruolo che possono giocare i partiti piccoli ma radicati in determinati ambiti territoriali.

Il modello inglese, come lo abbiamo conosciuto fino ad ora, si è contraddistinto per essere un sistema tendenzialmente bipartitico perché tradizionalmente vi sono state due sole forze che, in virtù della loro struttura e del loro consenso elettorale, hanno potuto contendersi la vittoria nelle *constituencies* in cui è diviso il territorio del Regno Unito.

Un sistema così congegnato è soggetto a due possibili tipi di *inquinamento*: in un caso a causa dell'emersione di partiti nazionalistici con una fortissima presenza sul territorio<sup>139</sup>, nell'altro per effetto del rafforzamento delle cd. *terze forze*, ovvero di partiti capaci, nonostante le avversità della formula elettorale, di contendere un gran numero di seggi ai due maggiori.

In entrambe le situazioni è plausibile che si verifichi l'eventualità secondo la quale, per effetto della sottrazione di seggi da parte di questi due sopracitati tipi di forze, nessuno dei due partiti riesca a garantirsi una maggioranza parlamentare assoluta all'esito delle elezioni.

#### 4.2 Le ragioni del tradizionale bipartitismo inglese

Il Regno Unito ha rappresentato storicamente l'archetipo del bipartitismo, inteso come sistema politico che funziona, secondo la definizione di Giovanni Sartori, sulla base di due soli partiti<sup>140</sup>. Tutti i caratteri fondamentali del "modello Westminster" sono stati

---

<sup>137</sup> M. DUVERGER, *I partiti politici*, Giuffrè, Milano, 1961, p. 251 ss.

<sup>138</sup> Tra i più autorevoli GIOVANNI SARTORI e DOUGLAS W. RAE, di cui rispettivamente, *Parties and party systems a framework for analysis*, Cambridge University Press, Cambridge, 1976, *passim*, e *The political consequences of electoral laws*, Yale University Press, New Haven, 1971, p. 93 ss. Più di recente G. SARTORI, *Ingegneria costituzionale comparata*, cit., p. 53 ss.

<sup>139</sup> È necessario chiarire fin da subito che con questa terminologia ci si riferisce ai partiti portatori degli specifici interessi legati a ciascuna delle *home nations* che insieme all'Inghilterra costituiscono il Regno Unito, ovvero Scozia, Galles e Irlanda del Nord.

<sup>140</sup> Sul punto v. ancora G. SARTORI, *op. cit.*, le cui tesi sono discusse e accolte nella premessa del fondamentale volume per lo studio del sistema partitico inglese di S. INGLE, *The British Party System*, Basil Blackwell, Worcester, 1987, p. 16 ss.

associati storicamente al bipartitismo: democrazia maggioritaria, alternanza, governi monopartitici, partiti responsabili e “parlamentarmente idonei”<sup>141</sup>.

Periodicamente tuttavia, il *two-party system* viene rimesso in discussione come chiave interpretativa ed esaustiva del sistema partitico e politico inglese. Negli ultimi anni, in particolare, la critica si è sviluppata su più fronti ed ha avuto ad oggetto le trasformazioni avvenute nei comportamenti elettorali, nei partiti, nella questione territoriale, cd. *devolution*, oltre al periodico ritorno del dibattito relativo all'introduzione di altri sistemi elettorali<sup>142</sup>. Il punto centrale di queste critiche è rinvenibile negli effetti disproporzionali connaturati al sistema elettorale *plurality* e nei loro riflessi sull'intero funzionamento della forma di governo.

Prima di affrontare la questione risulta opportuno ricordare, pur brevemente<sup>143</sup>, le ragioni storiche e profonde dell'affermazione di un sistema partitico fortemente strutturato nel Regno Unito che tende a delinarsi in una dinamica bipartitica. Troppo spesso, infatti, si indulge nel sottolineare come bipartitismo inglese sia un prodotto del sistema elettorale *plurality*: a nostro avviso, è vero l'esatto contrario. La peculiare storia istituzionale inglese in particolare per quanto concerne il precoce sviluppo del parlamentarismo ed i caratteri secondo cui esso si è sviluppato<sup>144</sup>, ha plasmato la forma del sistema partitico. Il *two-party-system* non è stato certo il frutto di ingegneria elettorale ma di una precisa storica, favorita dall'omogeneità sociale del paese e dalla conseguente assenza di fratture socio economiche nel paese<sup>145</sup>. Questa affermazione è avvalorata, a livello di disciplina elettorale, dal fatto che fino al 1885 i collegi plurinominali erano la regola, per cui poteva benissimo svilupparsi un sistema multipartitico.

In altri termini si può affermare, senza paura di smentita, che il sistema *plurality* abbia avuto solo una maggiore capacità di tenere in vita il tradizionale bipartitismo inglese, specie nelle fasi di *dealignment/realignment*, ma che non sia stato certo capace di generarlo<sup>146</sup>.

### 4.3 Elezioni, partiti e sistema politico dal 1974 al 2015

#### 4.3.1 La crisi del two party system (1974-1992)

---

<sup>141</sup>A tal fine si ricordi la previsione degli *Opposition days*, ossia i giorni in cui l'opposizione discute dell'attuazione del programma di governo e delle procedure di bilancio.

<sup>142</sup>Risale al 1884 la fondazione della Electoral Reform Society (ERS) che ancora oggi costituisce il punto di un riferimento del vivace dibattito intorno al sistema elettorale non certo sopito da Referendum del 2011 (su cui v. *supra* par. 2.2.2.). Il sito contiene numerosi materiali e contributi sui temi accennati, [www.electoral-reform.org.uk/](http://www.electoral-reform.org.uk/).

<sup>143</sup>Sul punto v. anche *supra* par. 2.1.

<sup>144</sup>Si veda il saggio di P.G. PULZER, *Political Representation and Elections in Britain*, G. Allen and Unwin, London, 1975, 42, che sottolinea come nel Parlamento sia sviluppato l'antecedente del *two-party system*, ovvero il *two party game* consistente nel gioco delle divisioni all'interno dell'aula su di un punto dirimente come quello dell'appoggio o meno al governo.

<sup>145</sup>O. MASSARI, *Gran Bretagna: un sistema funzionale al governo di partito responsabile*, cit., p. 26 ss.

<sup>146</sup>Rifacendosi, ancora una volta, all'opera di GIOVANNI SARTORI sopra richiamata.

Fino alle elezioni del 1970<sup>147</sup>, il Regno Unito era rappresentato da un sistema rigorosamente bipartitico in cui i voti ottenuti tendevano a coincidere, in maniera pressoché proporzionale, con i seggi, rendendo neutrale il potenziale effetto disrappresentativo del *plurality*.

La tabella che segue riporta la somma dei voti e dei seggi ottenuti dal Partito Conservatore e dal Partito Laburista nelle elezioni per la *House of Commons* nelle elezioni tra il 1945 e il 1970 e dimostra, inequivocabilmente, il minimo scarto esistente tra le due variabili.

	<b>Somma dei Voti (%)</b>	<b>Somma dei Seggi(%)</b>
<b>1945</b>	87,4	94,7
<b>1950</b>	89,4	93,9
<b>1951</b>	96,8	98,6
<b>1955</b>	96,0	93,8
<b>1959</b>	93,2	93,5
<b>1964</b>	87,4	95,6
<b>1966</b>	89,8	95,6
<b>1970</b>	89,4	96,5

Le elezioni del febbraio 1974 furono un importante spartiacque, poiché per la prima volta dal dopoguerra il dominio dei due maggiori partiti fu sfidato dall'incremento di voti del terzo partito, rappresentato dai liberali, che raccolse un considerevole 19,3% dei voti. Accanto a ciò, nelle medesime elezioni fecero ingresso alla Camera dei Comuni per la prima volta i partiti nazionalistici del Galles, Plaid Cymru, e della Scozia, Scottish National Party.

La somma dei voti dei due maggiori partiti scese considerevolmente, dall'89,4% del 1970 al 74,9%: una tendenza proseguita, come si può vedere nella tabella che segue, in tutte le elezioni successive<sup>148</sup>, sintomo evidente della crisi della tradizionale visione della società inglese come omogenea.

	<b>Conservatori</b>		<b>Laburisti</b>		<b>Cons + Lab</b>		<b>Liberali</b>	
	Voti	Seggi	Voti	Seggi	Voti	Seggi	Voti	Seggi
<b>1974</b>	37,8	46,8	37,2	47,4	75,0	94,2	19,3	2,2
<b>Feb</b>								
<b>1974</b>	35,7	43,6	39,3	50,2	75,0	93,8	18,3	2,25
<b>Oct</b>								

<sup>147</sup> Per una panoramica statistica delle elezioni a partire dal 1918 si veda il *paper* pubblicato nella sezione *House of Commons Library* all'indirizzo <http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7529>, L. AUDICKAS, O. HAWKINS, R. CRACKNELL, *Uk election Statistics: 1918-2016*, cit., p. 1 ss.

<sup>148</sup> Fino, come si vedrà più avanti, al 65% circa delle ultime due tornate elettorali del 2010 e 2015.

<b>1979</b>	43,9	53,4	36,9	42,2	80,8	95,8	13,8	1,7
<b>1983</b>	42,4	61,1	27,6	32,2	70,0	93,3	25,4	3,5
<b>1987</b>	42,2	57,7	30,8	35,2	73,0	92,9	22,6	3,4

L'erosione del consenso dei due maggiori partiti, portato dal mutamento economico e sociale in atto dagli anni sessanta in poi, dimostrò una crescente volatilità, anche geografica, dell'elettorato. L'insieme delle sfide che i partiti britannici affrontarono dopo il 1945, per rappresentare una società sempre più pluralistica e frammentata, è stata paragonata molto efficacemente ai problemi che questi si trovarono a sostenere nel momento in cui vi fu l'allargamento del diritto di voto nel 1832 e nel 1867<sup>149</sup>. A differenza di altri sistemi politici, quello britannico è riuscito a sopravvivere, anche se in una forma innovativa. Questo è avvenuto tramite una costante e precisa alterazione nel corso del tempo della comprensione ideologica degli eventi ad opera dei partiti tradizionali, così da essere in grado di affrontare le rinnovate circostanze in cui si trovavano ad operare<sup>150</sup>. Tra le nuove *issues* una delle più importanti, e lacerate allo stesso tempo, sarà quella relativa al processo di integrazione europea, tematica altamente divisiva all'interno dei due maggiori partiti<sup>151</sup>. Allo stesso modo, con il crescere di partiti nazionalisti in Scozia e Galles, compaiono quelle istanze territoriali che sfoceranno nel processo di *devolution* attuato nel 1997.

Il cambiamento elettorale del febbraio del 1974 produsse, per la prima volta dal dopoguerra, un *hung parliament* che riuscì ad esprimere solo un governo laburista minoritario, del tutto estraneo al modello Westminster, e a cui si diede soluzione solo con la convocazione di nuove elezioni generali, *snap election*, nell'ottobre del 1974, a seguito delle quali il Partito Laburista ottenne una maggioranza di soli tre seggi.

A causa di questi eventi, e delle successive vicende della legislatura protrattasi fino al 1979<sup>152</sup>, il tema della *ingovernabilità*, inteso anzitutto come soluzione all'instabilità, all'inefficacia e alla irresponsabilità dei governi, divenne centrale nel dibattito politico e dottrinale degli anni settanta: come visto, infatti, tutte le caratteristiche del "Modello Westminster" formano l'essenza della concezione del *responsible party government*, ovvero un governo di partito che ha al suo centro il concetto/istituto della rappresentanza come responsabilità politica collettiva, monopartitica, verso gli elettori, e a cui i partiti sono costretti ad adeguarsi<sup>153</sup>.

<sup>149</sup> Sul punto, e più in generale ai fini di un'ampia trattazione della questione prospettata, D. TANNER, *Partiti e sistema politico nella Gran Bretagna del secondo dopoguerra*, in G. ORSINA (a cura di), *Partiti e sistemi di partito in Italia e in Europa nel secondo dopoguerra*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2011, p. 511 ss. Inoltre si veda *supra* par. 1.2.

<sup>150</sup> *Ibidem*.

<sup>151</sup> Non si dimentichi che l'ala moderata del Partito Laburista che nel 1981, dopo una scissione, diede vita al Partito Social Democratico (SDP), poi confluito con nell'*Alliance* con i liberali, si connotava, tra le altre ragioni, per il suo forte europeismo.

<sup>152</sup> A causa della sconfitta dei laburisti in alcune elezioni suppletive (*by-elections*) si era reso necessario il cosiddetto patto di governo che vedeva coinvolti i liberali e noto con *Lib-Lab pact*.

<sup>153</sup> O. MASSARI, *op. cit.*, p.31.

Su queste basi si fonda, in buona parte, l'ascesa politica dei conservatori e, soprattutto, della loro *leader* Margaret Thatcher, che nelle elezioni del 3 maggio 1979 inaugurano un predominio politico che si potesse per diciotto anni, fino alle elezioni del 1997.

Numerosi studi hanno evidenziato come, almeno fino alle elezioni del 1992, si era andato delineando un *sistema a partito dominante*<sup>154</sup>, causato dalla incapacità del Partito Laburista di costruire un'alternativa di governo credibile e spendibile e dovuto, secondo molti autori, allo spostamento a sinistra della sua linea politica<sup>155</sup>. Alle elezioni generali del 1983 e del 1987 fu ampiamente sconfitto e, mai come nel primo caso, fu concretissimo il rischio di essere scavalcato dall'*Alliance* liberale: in quest'occasione gli effetti disproporzionali connessi al sistema *plurality* furono determinanti nel perseguire il classico effetto di sottorappresentazione delle terze forze e rivelarono la loro capacità nel mantenere inalterato, a livello parlamentare, il tradizionale *two party system* ormai nettamente in crisi nella distribuzione del voto.

#### 4.3.2 Il ritorno dell'alternanza (1992-2010)

L'incapacità del Partito Laburista di assolvere al ruolo di partito competitivo per il governo del Paese, la sua crisi e la prospettata fine del bipartitismo a favore del multipartitismo e/o del sistema a partito dominante subirono un notevole battuta d'arresto nelle elezioni del 1992 in cui furono evidenti i frutti del rinnovamento dell'azione politica del partito intrapresa a partire dalla fine degli anni '80.

	Conservatori		Laburisti		Cons + Lab		Liberali	
	Voti	Seggi	Voti	Seggi	Voti	Seggi	Voti	Seggi
<b>1992</b>	41,9	51,6	34,4	41,6	76,3	93,2	17,8	3,1
<b>1997</b>	30,6	25,0	43,2	63,6	73,8	88,6	16,7	7,0
<b>2001</b>	31,7	25,2	40,7	62,7	72,4	87,9	18,3	7,9
<b>2005</b>	32,3	35,2	35,2	55,2	67,5	85,7	22,0	9,6

Nelle elezioni del 1992 sia i Conservatori che i Laburisti non si schierarono sulle posizioni avversariali<sup>156</sup> tipiche degli anni '80 ma puntarono a convergere al centro, secondo il classico modello del *consensus politics* e, in generale, della democrazia maggioritaria del sistema Westminster<sup>157</sup>. Contrariamente a tutte le previsioni elettorali per l'alternanza si dovrà attendere le elezioni nel 1997, nelle quali il *New Labour* crebbe notevolmente in termini elettorali, a fronte del crollo dei Conservatori.

<sup>154</sup> A. KING, *The implications of one party government*, in A. KING et al. (a cura di), *Britain at the Polls 1992*, Chatman House Publishers, Chatman, 1993, p. 223 ss.

<sup>155</sup> Sul punto O. MASSARI, *Gran Bretagna: ancora il bipartitismo?* in G. PASQUINO, P. GRILLI DI CORTONA (a cura di), *Partiti e sistemi di partito nelle democrazie europee*, Il Mulino, Bologna, 2007, p.60-61, e D. TANNER, *op. cit.*, p. 532 ss.

<sup>156</sup> Sulla logica *adversarial* della politica degli anni '80, D. TANNER, *ult. op. cit.*, p. 529, e, per una critica come spiegazione efficace alla crisi di sistema di quegli anni, O. MASSARI, *ult. op. cit.*, p. 62.

<sup>157</sup> Sul punto si veda il volume collettaneo A. KING et al. (a cura di), *Britain at the Polls 1992*, cit., *passim*.

Il terremoto elettorale del 1997<sup>158</sup> fu particolarmente dirompente in termini di conquista di seggi e distribuzione geografica del voto: la maggioranza laburista fu di ben 179 seggi, la più ampia mai registrata, ed ebbe la sua origine nei successi ottenuti nei centri urbani, in Galles e in Scozia. I liberal democratici incrementarono i loro seggi in maniera significativa passando da 26 a 46<sup>159</sup>, mentre i conservatori, duramente sconfitti, iniziarono il loro processo di riduzione a partito “neonazionalista inglese”<sup>160</sup>.

Le elezioni del 1997 produssero non solo l’alternanza e la conferma del ritorno al *two-party system* ma configurarono, piuttosto, la conclusione di un ciclo politico (quello thatcheriano-conservatore) e l’apertura di uno nuovo (quello blairiano-laburista), capace di imporsi anche nelle elezioni del 2001 e del 2005.

#### 4.3.3 Le conseguenze delle elezioni del 2010 e del 2015: Hung Parliament e questione territoriale

Come previsto, con una certa dose di timore, da numerosi osservatori, nelle elezioni generali del 6 maggio 2010 nessun partito è riuscito a conquistare la maggioranza dei seggi nella Camera dei Comuni. I Conservatori con il 36,1% dei voti hanno ottenuto 306 seggi, i laburisti con il 29% 258 ed i liberal democratici con il 23% 57. Gli altri partiti, per la quasi totalità collegati ad istanze territoriali, hanno raccolto l’11,9 % dei voti e 29 seggi.

<b>Conservatori</b>		<b>Laburisti</b>		<b>Cons + Lab</b>		<b>Liberali</b>	
<b>Voti</b>	Seggi	<b>Voti</b>	Seggi	<b>Voti</b>	Seggi	<b>Voti</b>	Seggi
<b>36,1</b>	306	29,0	258	65,1	564	23,0	57
<b>SNP</b>		<b>PC</b>		<b>UKIP</b>		<b>Altri</b>	
<b>Voti</b>	Seggi	<b>Voti</b>	Seggi	<b>Voti</b>	Seggi	<b>Voti</b>	Seggi
<b>1,7</b>	6	0,6	3	3,1	0	6,5	20

I numeri di questa tornata elettorale offrono l’immagine di un “multipartitismo moderato a livello elettorale che trova solo un limitato riflesso in Parlamento”<sup>161</sup>,

<sup>158</sup> Cui ci si riferisce unanimemente col termine *landslide*. Non si può peraltro ignorare che l’impressionante vantaggio numerico dei laburisti venne ottenuto grazie all’uso che l’elettorato ha fatto del voto “tattico”. Lo spostamento di voti nei collegi marginali, dove il secondo arrivato nel 1992 era un laburista, è stato del 15% a fronte di una media del 10% a livello nazionali. L’uso tattico del voto in questi collegi, risolutivo in 98 su 100, si è basato sulla disponibilità dell’elettorato liberaldemocratico a votare laburista. Lo stesso è accaduto nei collegi marginali conservatori-liberaldemocratici con questi ultimi che, pur raccogliendo meno voti del 1992, hanno notevolmente incrementato i loro seggi alla Camera dei Comuni.

<sup>159</sup> V. nota precedente.

<sup>160</sup> Secondo l’efficace definizione contenuta in A. TORRE, *Regno Unito*, cit., p. 148, che molto opportunamente evidenzia, dal 1997 ad oggi, la disfatta politica conservatrice in Scozia., da quella data in poi, salvo un seggio, vero e proprio “deserto elettorale” e in Galles, anche se in questo secondo caso si registra una parziale inversione di tendenza nelle elezioni del 2010 e 2015.

<sup>161</sup>F. ROSA, *Gli assestamenti del Parlamentarismo maggioritario*, cit., p. 678. Si pensi, in particolare, alla vicenda dello UKIP, dato per grande emergente prima delle elezioni.

sebbene non sia più trascurabile la presenza della tradizionale terza forza rappresentata dai Liberaldemocratici. Quello che era tradizionalmente il terzo partito, di regola sacrificato dalla logica maggioritaria del sistema elettorale, in quanto non abbastanza forte da vincere nei collegi, è riuscito ad ottenere un numero di seggi tali da impedire sia ai conservatori sia ai laburisti di conseguire da soli la maggioranza assoluta dei seggi.

Per la prima volta dopo decenni, per la precisione dal 1974<sup>162</sup>, le elezioni non sono riuscite a produrre la maggioranza in capo ad unico partito, un fenomeno eccezionale per una tradizione fortemente abituata alla logica bipartitica e, soprattutto a risultati elettorali netti, per cui la vera *issue* in gioco nella competizione elettorale è quella relativa a quale partito formerà il governo. È evidente che, rispetto al passato, il sistema abbia scoraggiato in misura decisamente minore il voto per i terzi partiti ed, anzi, li abbia remunerati maggiormente in termini di seggi acquisiti<sup>163</sup>.

La conseguenza di tale situazione politico-partitica è stata la conclusione di un accordo di coalizione tra Conservatori e Liberaldemocratici che ha dato vita ad un governo pluripartitico, costituendo un vero e proprio elemento di novità per i sistemi Westminster, capace di caratterizzare nel profondo l'assetto costituzionale britannico.

Lo spettro dell'*hung parliament*, ovvero della impossibilità per ciascun partito di raggiungere l'obiettivo della *overall majority*, e della conseguente inabilità a formare un governo monopartitico, garante e destinatario delle classiche forme di responsabilità politica inglesi, ha accompagnato tutta la durata della legislatura, per riproporsi in vista delle elezioni del 2015, considerate come le più incerte degli ultimi decenni<sup>164</sup>.

I risultati delle ultime elezioni svolte hanno invece indicato l'emersione e il consolidamento di tutt'altre problematiche. Se gli undici seggi di maggioranza conquistati dal partito conservatore sono riusciti a scongiurare il *rischio* di un nuovo *hung parliament* e di settimane di trattative per formare la nuova coalizione di governo, i seggi ottenuti dagli altri partiti presentano molti spunti di interesse, poiché alterano non poco il quadro della consueta geografia politica interna alla *House of Commons*<sup>165</sup>.

I dati più considerevoli, oltre all'inaspettato successo dei conservatori, sono rappresentati dal consenso ottenuto dallo Scottish National Party (che raggiunge 56 dei 59 seggi in palio nelle *constituencies* scozzesi), dal crollo dei Liberaldemocratici, il cui tradizionale elettorato ha evidentemente bocciato il ruolo di *junior partner* governativo<sup>166</sup> (che passano da 59 a 8 seggi e dal 23,1% al 7,9%), e, infine, dal mancato

---

<sup>162</sup>Come visto *supra* par. 4.3.1.

<sup>163</sup>J. CURTICE, *So what went wrong with the electoral system? The 2010 Election results and the debate about electoral reform*, in *Parliament Affairs*, 4, 2010, p. 623 ss. In realtà si tenga presente che, a fronte di un aumento percentuale dei voti, i seggi conquistati dai Liberaldemocratici si riducono da 62 a 57.

<sup>164</sup>A. CLARK, *The UK General Election of 7th May 2015: The Most Uncertain for Decades*, in <http://cise.luiss.it/cise/2015/03/19/the-uk-general-election-of-7th-may-2015-the-most-uncertain-for-decades/>.

<sup>165</sup>A. CLARK, *Another surprise at the polls: Cameron wins a (small) majority at the 2015 UK General Election*, in <http://cise.luiss.it/cise/2015/05/25/another-surprise-at-the-polls-cameron-wins-a-small-majority-at-the-2015-uk-general-election/>.

<sup>166</sup>Elettorato tradizionalmente europeista e vicino più alle posizioni progressiste che conservatrici, sul punto si veda ancora una volta la ricostruzione di D. TANNER, *op. cit.*, p. 540.

successo in termini di seggi dello United Kingdom Independence Party (UKIP) che, pur conquistando il 12,6% dei consensi, ottiene un solo seggio<sup>167</sup>.

<b>Conservatori</b>		<b>Laburisti</b>		<b>Cons + Lab</b>		<b>SNP</b>	
<b>Voti</b>	Seggi	<b>Voti</b>	Seggi	<b>Voti</b>	Seggi	<b>Voti</b>	Seggi
<b>36,8</b>	331	30,4	232	67,2	563	4,7	56
<b>Liberali</b>		<b>PC</b>		<b>UKIP</b>		<b>Altri</b>	
<b>Voti</b>	Seggi	<b>Voti</b>	Seggi	<b>Voti</b>	Seggi	<b>Voti</b>	Seggi
<b>7,9</b>	8	0,6	3	12,6	1	7	19

Il quadro politico esce profondamente mutato da queste elezioni rispetto alla legislatura che si aprì nel 2010: per la prima volta nella storia del Regno Unito il terzo partito non è un *british party* ma una formazione nazionalista.

Come noto, l'emergere di una forza territoriale così radicata è un fattore in grado di costituire un elemento di decisivo *inquinamento* del bipartitismo. Se a questa valutazione si aggiunge quella che tiene in considerazione le preoccupazioni per le tensioni territoriali, il quadro che emerge sembra fortemente rischioso per la tenuta del sistema partitico e politico inglese così come lo abbiamo conosciuto fino ad oggi ed apre a possibili scenari che andranno valutati attentamente in un futuro prossimo, nonostante siano soggetti ad una lenta emersione<sup>168</sup>.

#### 4.4 Considerazioni conclusive

Nel 1987 il politologo britannico Stephen Ingle concludeva l'introduzione al suo *The British Party System* affermando che, nonostante gli imprevedibili sviluppi del *two-party system*, non riteneva opportuno dare spazio ad una trattazione che comprendesse anche i partiti minori<sup>169</sup>. Nell'ultima edizione del volume, risalente al 2008, al contrario, si trova una cospicua presenza di valutazioni inerenti il loro possibile impatto non solo sul sistema partitico ma sulla forma di governo inglese così come l'abbiamo conosciuta fino ad ora<sup>170</sup>.

Il risultato delle elezioni del 2015 ha mostrato chiaramente che il Regno Unito è ancora caratterizzato da un sistema bipartitico, secondo i noti criteri sartoriani, ma non si tratta, evidentemente, dello stesso costruito e consolidato tra diciottesimo e diciannovesimo secolo. In particolare, questo *nuovo* sistema non sembra essere in possesso di un fondamento logico che gli permetta di rapportarsi alle nuove dinamiche della

<sup>167</sup> A fronte delle aspettative create in seguito al risultato ottenuto nelle Elezioni europee del 2014 dove il partito, radicalmente antieuropeista e tra i principali fautori della futura *Brexit*, era risultato primo in termini di consensi e di seggi ottenuti al Parlamento Europeo, in virtù del sistema proporzionale adottato in occasione di quelle consultazioni.

<sup>168</sup> Su queste tematiche, sul ruolo dello SNP in relazione alla tenuta dell'Unione inglese si veda M. GOLDONI, *Il Regno Unito all'indomani dei risultati elettorali: un'elezione, due Unioni in bilico*, in *Quad. Cost.*, 2015., 451, che contiene anche una riflessione sul ruolo dello UKIP in relazione alla partecipazione del Regno Unito all'Unione europea da considerarsi alla luce dagli eventi connessi alla *Brexit*.

<sup>169</sup> S. INGLE, *op. cit.*, VII ss.

<sup>170</sup> S. INGLE, *The British Party System*, Rutledge, London and New York, 2008, 148 ss.

rappresentanza, riflesse nella crisi di consenso dei due maggiori partiti e incoraggiate significativamente dalla grande azione di decentramento del potere avviata alla fine degli anni '90 e comunemente nota con l'appellativo di *devolution*<sup>171</sup>.

Il tema del decentramento del potere si è accompagnato sia nei risultati delle elezioni, sia dei parlamenti nazionali che della *House of Commons*, ad una crescente e costante crescita dei partiti espressioni di forti rivendicazioni locali, quelli che per Ingle rappresentavano gli *other parties* rispetto al consolidato bipartitismo britannico. Questo, grazie agli effetti conservativi a medio termine del sistema *plurality*, si era salvato da possibili forme di tripartitismo, almeno fino alla grande svolta del 2010, solo parzialmente sanata dalle elezioni del 2015<sup>172</sup>.

Uno degli *other parties*, lo Scottish National Party, rappresenta oggi la terza forza presente a Westminster ed è diventato una solida realtà capace di estromettere dal territorio scozzese non solo il *partito nazionalista britannico*, secondo la definizione che si è data del Partito Conservatore, ma, soprattutto, il Partito Laburista, assieme, forse, alle sue aspettative di tornare al governo del Paese. Nel Galles, allo stesso modo, si fa sempre più palpabile la crescita del partito nazionalista Plaid Cymru, che appare in grado di contendere sempre più seggi sia ai Laburisti che ai Liberaldemocratici<sup>173</sup>.

La questione territoriale si esprime oggi attraverso una distribuzione geografica del voto che rappresenta, secondo i classici studi in materia, un fattore di possibili crisi del metodo elettorale del *first-past-the-post* e della sua capacità di mantenere in vita il *two-party-system*.

Queste tensioni si sommeranno nelle prossime elezioni dell'8 giugno 2017 al grande tema della *Brexit* e si renderà per questo necessario analizzare a fondo i risultati che usciranno da questa inaspettata tornata elettorale e gli effetti che si produrranno sul fragile equilibrio su cui sembra attualmente poggiare l'intero sistema politico e di governo inglese.

---

<sup>171</sup> Su cui in termini generali J. MITCHELL, *Devolution and the end of Britain*, in *Contemporary British History*, 14 (2000), 61 ss.

<sup>172</sup> Per una diversa lettura del dato elettorale e delle sue implicazioni si veda S. CECCANTI, *Il Regno Unito all'indomani dei risultati elettorali: la coalizione è finita, bentornati a Westminster*, in *Quad. Cost.*, 2015, 455 ss. Sul punto si veda *supra* par. 2.3

<sup>173</sup> Un sistema del tutto *sui generis* è rappresentato dai partiti dell'Irlanda del Nord, ai quali sono attribuiti poco meno dei 20 seggi alla Camera dei Comuni. Le ispirazioni programmatiche degli otto partiti capaci di contendersi i seggi si spostano lungo l'asse separatismo-unionismo e li rendono poco partecipi della politica del Regno Unito, fatta eccezioni per quelle tematiche che in qualche misura coinvolgono lo scenario dell'*Ulster*.

## Bibliografia

- ALDER J., *Constitutional & Administrative Law, Tenth Edition*, Palgrave Macmillan, 2015, pp.
- AUDICKAS L., Hawkins O., Cracknell R., *Uk election Statistics: 1918-2016*, in <http://www.parliament.uk/commons-library%20%7C%20intranet.parliament.uk/commons-library>.
- BAGHEOT W., *La Costituzione inglese*, il Mulino, Bologna, 1995.
- BIANCHI D. G., *Storia della devoluzione britannica: dalla secessione americana ai giorni nostri*, FrancoAngeli, Milano, 2005.
- CARVALE G., 'One Nation, one United Kingdom'. *Le elezioni del 7 maggio 2015 e le sfide della nuova legislature*, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), 2015.
- CECCANI S., *Il Regno Unito all'indomani dei risultati elettorali: la coalizione è finita, bentornati a Westminster*, in *Quad. Cost.*, 2015.
- CHESSA O., *La fine del modello Westminster. Il nuovo parlamentarismo razionalizzato nel Regno Unito*, in *Dir. pubbl.*, 2015.
- CLARK A., *Another surprise at the polls: Cameron wins a (small) majority at the 2015 UK General Election*, in <http://cise.luiss.it/cise/2015/05/25/another-surprise-at-the-polls-cameron-wins-a-small-majority-at-the-2015-uk-general-election/>, 2015.
- CLARK A., *The UK General Election of 7th May 2015: The Most Uncertain for Decades*, in <http://cise.luiss.it/cise/2015/03/19/the-uk-general-election-of-7th-may-2015-the-most-uncertain-for-decades/>, 2015.
- CURTICE J., *So what went wrong with the electoral system? The 2010 Election results and the debate about electoral reform*, in *Parliament Affairs*, 4, 2010.
- CUTTS D., RUSSELL A., *From Coalition to catastrophe: the electoral meltdown of the liberal-democrats*, in Geddes A., Tonge J. (a cura di), *Britain Votes 2015*, Oxford University Press, Oxford.
- DE ROSA F., *Gli assestamenti del Parlamentarismo maggioritario*, in *Quad. Cost.*, 2012.
- DICEY A. V., *Introduction to the study of the law and the Constitution*, Macmillan and co., London and New York, 1889.
- DUVERGER M., *I partiti politici*, Giuffrè, Milano, 1961.
- EVANS E. J., *The Great Reform Act of 1832*, Routledge, London and New York, 2008.
- EVANS M., *Constitution-Making and the Labour Party*, Palgrave Macmillan, 2012.
- FROSINI T.E., *Premierato e sistema parlamentare*, in Frosini T.E. (a cura di), *Il premierato nei governi parlamentari*, Giappichelli, Torino, 2004.
- FUSARO C., *L'accordo conservative-libdem alla base del governo Cameron: spunti di interesse costituzionale*, in *Quad. Cost.*, 2010.
- GOLDONI M., *Il Regno Unito all'indomani dei risultati elettorali: un'elezione, due Unioni in bilico*, in *Quad. Cost.*, 2015.
- GUELLA F., *Elettorato attivo dei detenuti e referendum per la secessione scozzese: gli spazi per la giurisdizione nazionale, tra valori democratici e interpretazione letterale della CEDU*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2015.
- HOPKIN J., *Il Regno Unito. IL modello Westminster sotto stress*, in Vassallo S. (a cura di), *Sistemi politici comparati*, Il Mulino, Bologna, 2016.
- INGLE S., *The British Party System*, Basil Blackwell, Worcester, 1987.
- INGLE S., *The British Party System*, Rutledge, London and New York, 2008.
- JENNINGS I., *The law and the Constitution*, University of London Press, London, 1967.
- KELLY R., White I., *All-women shortlists*, in *House of Commons Library, Briefing Paper*, n. 5057, 2016.
- KING A., *The implications of one party government*, in King A. et al. (a cura di), *Britain at the Polls 1992*, Chatman House Publishers, Chatman, 1993.

- LAYCOCK S., Renwick A., Stevens D., *The UK'S electoral reform referendum of May 2011*, in *Electoral System*, 2013.
- LOVELAND I., *The electoral system*, in ID, *Constitutional law, Administrative law and Human Rights: a critical introduction*, Oxford University Press, 2005.
- MANGIAMELI S., *La forma di governo parlamentare (evoluzione e razionalizzazione): una comparazione tra Regno Unito, Germania e Italia*, in Di Leo R., Pitruzzella G. (a cura di), *Modelli istituzionali e riforma della Costituzione*, Il Mulino, Bologna, 1999.
- MARTINELLI C., *General election 2015: un turning point per il Regno Unito*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2015.
- MARTINO P., *Centri e periferie del potere nel Regno Unito: le nuove dimensioni di un antico confronto*, Maggioli, Rimini, 2014.
- MASSARI O., *Gran Bretagna: ancora il bipartitismo?* in Pasquino G., Grilli di Cortona P. (a cura di), *Partiti e sistemi di partito nelle democrazie europee*, Il Mulino, Bologna, 2007.
- MASSARI O., *Gran Bretagna: un sistema funzionale al governo di partito responsabile*, in Massari O., G. Pasquino G. (a cura di), *Rappresentare e governare*, Il Mulino, Bologna, 1994.
- MITCHELL J., *Devolution and the end of Britain*, in *Contemporary British History*, 14 (2000).
- MITCHELL P., *The United Kingdom: plurality rule under siege*, in Gallagher, Michael, Mitchell, *The politics of electoral systems*, Oxford University Press, Oxford, 2005.
- OLIVETTI M., *Le elezioni del 6 maggio 2010 nel Regno Unito, Westminster adieu?*, in *Rass. Parl.*, 2010.
- OLIVIERO M., *I sistemi elettorali*, in Oliviero M., Volpi M. (a cura di), *Sistemi elettorali e democrazie*, Giappichelli, Torino, 2007.
- Political and Constitutional Reform- Eighth Report, What next on the redrawing of parliamentary constituency boundaries?*, in [www.parliament.uk](http://www.parliament.uk), 2015.
- PULZER P. G., *Political Representation and Elections in Britain*, G. Allen and Unwin, London, 1975;
- RAE D. W., *The political consequences of electoral laws*, Yale University Press, New Haven, 1971;
- ROSA F., *Il Controllo Parlamentare sul Governo nel regno Unito. Un contributo allo studio del parlamentarismo britannico*, Giuffrè, Milano, 2012.
- RYAN M., FOSTER S., *Unlocking Constitutional & Administrative Law*, Routledge, London and New York, 2013.
- SARTORI G., *Ingegneria costituzionale comparata*, Il Mulino, Bologna, 2004. Wade E. C. S., *Crown Proceedings. Extent of Protection Given by Crown Proceedings Act, 1947, to Individual Minister*, in *The Cambridge Law Journal*, vol. 13 n. 2, 1955.
- SARTORI G., *Parties and party systems a framework for analysis*, Cambridge University Press, Cambridge, 1976;
- SCHLEITER P., Belu V., *The decline of majoritarianism in the Uk and the Fixed- term Parliaments Act*, in *Parliamentary Affairs*, 2016.
- TANNER D., *Partiti e sistema politico nella Gran Bretagna del secondo dopoguerra*, in Orsina G. (a cura di), *Partiti e sistemi di partito in Italia e in Europa nel secondo dopoguerra*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2011.
- TORRE A., *Regno Unito*, Il Mulino, Bologna, 2013.
- Triennial Review Report: Boundary Commissions for England, Northern Ireland, Scotland and Wales*, in [www.gov.uk](http://www.gov.uk), 2015.
- TRUCCO L., *Democrazie elettorali e stato costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2012.
- VILLAMENA S., *Il sistema elettorale nel Regno Unito*, in Oliviero M., Volpi M. (a cura di), *Sistemi elettorali e democrazie*, Giappichelli, Torino, 2007.

- VOLPI M., *Considerazioni conclusive*, in Oliviero M., Volpi M. (a cura di), *Sistemi elettorali e democrazie*, Giappichelli, Torino, 2007.
- VOLPI M., *L'organizzazione costituzionale*, in Morbidelli, G., Pegoraro L., Reposo A., Volpi M., *Diritto pubblico comparato*, Giappichelli, Torino, 2009.
- WADE E. C. S., *Crown Proceedings. Extent of Protection Given by Crown Proceedings Act, 1947, to Individual Minister*, in *The Cambridge Law Journal*, vol. 13 n. 2, 1955.
- WEBB P., *La 'presidenzializzazione' e l'erosione del governo di partito nei sistemi parlamentari: il caso del Regno Unito*, in *Riv. it. Sc. Po*, 2004, p.350.
- Women in Parliament: making a difference since 1918*, in *House of Commons Library*, 2013.

### *Sitografia*

- Centro Italiano Studi Elettorali (CISE), [www.cise.luiss.it](http://www.cise.luiss.it)
- Rivista Federalismi.it, [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it)
- The Boundary Commission for England*, [www.boundarycommissionforengland.independent.gov.uk](http://www.boundarycommissionforengland.independent.gov.uk)
- The Electoral Reform Society*, [www.electoral-reform.org.uk](http://www.electoral-reform.org.uk)
- The Guardian*, [www.theguardian.com](http://www.theguardian.com)
- The Independent Parliamentary Standards Authority (IPSA)*, [www.parliamentarystandards.org.uk](http://www.parliamentarystandards.org.uk)
- The UK Statute Law Database*, [www.legislation.gov.uk](http://www.legislation.gov.uk)
- The UK Government*, [www.gov.uk](http://www.gov.uk)
- The UK Parliament*, [www.parliament.uk](http://www.parliament.uk)